

# CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO" E ATTO DI DELEGA DELLA GESTIONE AL COMUNE DI PORDENONE, COME PREVISTO DAGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 6

Approvata con:

Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 15 del 18/09/2019

Adozione della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale Noncello e Atto di delega della gestione al Comune di Pordenone, ai sensi degli articoli 18 e 19 della L.R. 31 marzo 2006 n. 6

Il presente documento contiene i seguenti ALLEGATI alla Convenzione.

Gli allegati regolamentari F, G, Sub G, H, I sono quelli vigenti alla data del 18/09/2019;

In nota, per gli allegati G e I, i link ai documenti di variazione o sostituzione successiva

**Allegato A)** – *Servizio Sociale dei Comuni: servizi ed interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della legge regionale 6/2006*

**Allegato B)** – *Servizi ed interventi integrativi delegati alla gestione associata su base volontaria e Servizi ed interventi che rimangono in capo ai singoli comuni*

**Allegato C)** – *Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006*

**Allegato D)** – *Elenco delle attività oggetto di ristoro a favore dell'Ente Gestore*

**Allegato E)** – *Cronoprogramma per il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all'allegato A) e B)*

**Allegato F)** – *Regolamento interno di funzionamento dell'assemblea dei Sindaci*

**Allegato G)** – *Regolamento di accesso ai servizi della gestione associata **\*(vedi nota 1 di variazione parziale)***

**Sub Allegato G)** - *Modifiche al Titolo IV - Capo II del Regolamento per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni, approvato con Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 10 del 23/05/2019 e già approvato con Delibera di Consiglio del Comune di S. Quirino n. 28 del 23 luglio 2019*

**Allegato H)** – *Regolamento di accreditamento servizi all'handicap ai sensi della L.R.41/96)*

**Allegato I)** – *Regolamento di integrazione rette di ricovero del Comune di Pordenone **\*(vedi nota 2 di sostituzione)***

## LINK a documenti di variazione o sostituzione

**\*Nota 1.** L'allegato A del regolamento, concernente la *Ponderazione della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale ai fini del calcolo dei Contributi Economici Ordinari integrativi al reddito, dei Contributi Straordinari, della fragilità abitativa, e dell'accertamento delle condizioni di indigenza* è stato modificato dalla:

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. n. 11 del 06/07/2020

Regolamento per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale di Comuni dell'Ambito Distrettuale urbano 6.5 di Pordenone" (ora Ambito Territoriale Noncello) - Nuovo Allegato A)

<https://bit.ly/3rldYu2>

**\*Nota 2** La disciplina temporanea del regolamento comunale di Pordenone è stata sostituita con regolamentazione unitaria dalla:

Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/03/2021 (e successivi atti consiliari dei Comuni associati)

Regolamento per il contributo per il pagamento di rette di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e non autosufficienti e per il sostegno socio educativo nelle situazioni di disagio sociale

<https://bit.ly/3rJ0Chd>

**CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI  
DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO" E ATTO DI DELEGA  
DELLA GESTIONE AL COMUNE DI PORDENONE, COME PREVISTO  
DAGLI ARTICOLI 18 E 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO  
2006 N. 6**

# INDICE

## **Premessa**

- Articolo 1	<i>Oggetto</i>	pag. 6
- Articolo 2	<i>Criteri generali e modalità d'esercizio</i>	pag. 7
- Articolo 3	<i>Criteri generali per l'accesso ai servizi</i>	pag. 7
- Articolo 4	<i>Modalità organizzative di gestione dei servizi.</i>	pag. 9
- Articolo 5	<i>Sedi</i>	pag. 9
- Articolo 6	<i>Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni</i>	pag. 10
- Articolo 7	<i>Piano finanziario/piano economico-patrimoniale e rendiconto della gestione del SSC</i>	pag. 10
- Articolo 8	<i>Obblighi dell'Ente Gestore</i>	pag. 11
- Articolo 9	<i>Obblighi dei Comuni associati</i>	pag. 12
- Articolo 10	<i>Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni</i>	pag. 13
- Articolo 11	<i>Ufficio di direzione, programmazione e controllo</i>	pag. 13
- Articolo 12	<i>Personale del Servizio Sociale dei Comuni</i>	pag. 14
- Articolo 13	<i>Organismi Tecnici di Valutazione</i>	pag. 14
- Articolo 14	<i>Fonti di finanziamento e riparto delle spese</i>	pag. 15
- Articolo 15	<i>Informazione ai Consigli Comunali</i>	pag. 16
- Articolo 16	<i>Recesso</i>	pag. 16
- Articolo 17	<i>Disposizioni in materia di protezione dei dati personali</i>	pag. 16
- Articolo 18	<i>Sicurezza sul lavoro</i>	pag. 17
- Articolo 19	<i>Controversie</i>	pag. 17
- Articolo 20	<i>Durata</i>	pag. 17
- Articolo 21	<i>Norme transitorie e finali</i>	pag. 18
- Articolo 22	<i>Spese di registrazione</i>	pag. 18
- Articolo 23	<i>Norma di rinvio</i>	pag. 18

## **ALLEGATI**

- Allegato A) – *Servizio Sociale dei Comuni: servizi ed interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della legge regionale 6/2006*
- Allegato B) – *Servizi ed interventi integrativi delegati alla gestione associata su base volontaria e Servizi ed interventi che rimangono in capo ai singoli comuni*
- Allegato C) – *Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006*
- Allegato D) – *Elenco delle attività oggetto di ristoro a favore dell'Ente Gestore*
- Allegato E) – *Cronoprogramma per il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all'allegato A) e B)*
- Allegato F) – *Regolamento interno di funzionamento dell'assemblea dei Sindaci (vigente)*
- Allegato G) – *Regolamento di accesso ai servizi della gestione associata (vigente)*
- *Sub Allegato G) - Modifiche al Titolo IV - Capo II del Regolamento per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni, approvato con Deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 10 del 23/05/2019 e già approvato con Delibera di Consiglio del Comune di S. Quirino n. 28 del 23 luglio 2019*
- Allegato H) – *Regolamento di accreditamento servizi all'handicap ai sensi della L.R.41/96 (vigente)*
- Allegato I) – *Regolamento di integrazione rette di ricovero del Comune di Pordenone (vigente)*

Premesso che,

– l'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) prevede che i Comuni esercitino in forma associata in ambiti territoriali individuati con deliberazione della Giunta regionale le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 della medesima LR 6/2006 e in particolare:

- a) garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;
- b) determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione;
- c) definiscono le condizioni per l'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- d) esercitano le funzioni relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
- e) coordinano i programmi, le attività e i progetti dei soggetti privati operanti in ciascun ambito territoriale;

f) concorrono alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali regionale;

– con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 sono stati individuati gli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni e che in particolare l'ambito Noncello è costituito dai Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Zoppola, Roveredo in Piano e San Quirino;

– l'esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei Comuni (SSC) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18 della legge regionale 6/2006 promossa dall'Assemblea dei Sindaci del Servizio sociale dei Comuni e approvata con deliberazioni conformi dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti;

– la Convenzione deve tra l'altro individuare la forma di collaborazione che i Comuni intendono attuare per la realizzazione del SSC scegliendola tra la delega a un Comune capofila individuato nella medesima convenzione, la delega agli enti del servizio sanitario regionale che assicurano l'assistenza territoriale, la delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona con sede legale e strutture sul territorio di ambito distrettuale, la delega alle Unioni territoriali intercomunali ovvero ad altra tra le forme associative di cui alla normativa vigente, e che l'ente delegato assume la denominazione di Ente gestore del SSC;

– la Convenzione deve disciplinare in particolare:

- a) la durata della gestione associata;
- b) il modello organizzativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 17 bis della LR 6/2006;
- c) i criteri generali e le modalità di esercizio della gestione;
- d) i criteri generali per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati, ivi compresi i criteri di quantificazione e le modalità del conferimento delle risorse dovute a titolo di compartecipazione alla spesa, in modo da garantire copertura finanziaria alla programmazione della spesa su base triennale;
- f) i criteri di regolazione dei rapporti anche finanziari con l'Ente gestore;
- g) le modalità di informazione ai Consigli comunali sull'andamento annuale della gestione del Servizio sociale dei Comuni;

– l'articolo 19 della LR 6/2006 prevede inoltre l'atto di delega con cui individuare le modalità attuative della convenzione istitutiva del SSC di cui all'articolo 18;

– l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 che, tra l'altro, ha riformato la legge regionale 6/2006 nella parte che disciplina l'organizzazione territoriale, ha stabilito che le nuove Convenzioni per l'istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) devono essere adottate entro il 30 settembre 2019;

- l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale Noncello con propria deliberazione n 15 del 18/09/2019 ha adottato la proposta di convenzione istitutiva del SSC in esame comprensiva dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006, che stabiliscono le modalità di attuazione della Convenzione stessa (di seguito "Convenzione");
- l'Assemblea dei Sindaci, con la medesima deliberazione n 15 del 18/09/2019, ha espresso l'indirizzo di conferire la delega della gestione del SSC al Comune di Pordenone, che assumerà la funzione di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
- con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale Noncello, come già richiamati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17 e 18 della LR 6/2006, è stato approvato il testo della presente Convenzione ed è stata confermata la volontà di conferire la delega della gestione del SSC al Comune di Pordenone;
- il Comune di Pordenone intende assumere la funzione di Ente gestore del SSC Noncello e accettare le modalità di attuazione della Convenzione alle condizioni previste nel presente atto;

Ravvisata la necessità, in conformità alle disposizioni normative su richiamate, di addivenire all'approvazione definitiva della Convenzione e di attribuire la delega della gestione del Servizio Sociale dei Comuni al Comune di Pordenone ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 .

#### **Tutto ciò premesso,**

I Comuni sottoriportati facenti parte dell'ambito territoriale "Noncello", come definito con delibera di Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019:

- Il Comune di CORDENONS (codice fiscale Ente 00142410935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Andrea Delle Vedove nato a Pordenone il 02.08.1967, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di CORDENONS, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 28/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di PORCIA (codice fiscale Ente 00077810935), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Marco Sartini nato a Pordenone il 03.11.1969, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORCIA, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 69 del 28/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di ZOPPOLA (codice fiscale Ente 80000950933), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig./ra Francesca Papais nata a Pordenone il 18.05.1979, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ZOPPOLA, autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 30/09/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di ROVEREDO IN PIANO (codice fiscale Ente 80000890931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Paolo Nadal nato ad Azzano X ( PN) il 31.03.1965, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ROVEREDO IN PIANO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 44 del 30/09/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

- Il Comune di SAN QUIRINO (codice fiscale Ente 80001210931), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Gianni Giugovaz nato a Pirano (Slovenia) il 09.11.1952, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SAN QUIRINO, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 25/11/2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvata a maggioranza assoluta la presente convenzione;

Il Comune di PORDENONE (codice fiscale Ente 80002150938), rappresentato dal Vice Sindaco pro tempore Sig. Eligio Grizzo nato a Pordenone il 18.03.1948, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PORDENONE, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 21/10/2019 esecutiva ai sensi di legge, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, come individuato dal presente atto;

**convengono e stipulano quanto segue:**

Articolo 1  
(Oggetto)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si basa il consenso delle parti.
2. I Comuni dell'ambito territoriale Noncello, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), esercitano in forma associata le funzioni comunali di cui all'articolo 10, ivi comprese le attività, gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6, e precisamente:
  - a) la funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  - b) l'esercizio coordinato delle attività tecnico-professionali e amministrative-finanziarie dei servizi sociali;
  - c) le attività di supporto professionale per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché per le verifiche delle segnalazioni certificate di inizio attività dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale e le attività relative alla vigilanza di cui all'articolo 32 della LR 6/2006;
  - d) le attività relative alla realizzazione dei progetti del Piano di zona;
  - e) la gestione dei servizi, interventi e prestazioni del sistema integrato compresi quelli per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di settore, secondo quanto previsto all'allegato A);
  - f) la gestione dei servizi ed interventi delegati su base volontaria, di cui all'allegato B), che comporterà un adeguamento di risorse nella POA, e/o di costi nel PEF per lo svolgimento delle attività dettagliate;
3. L'introduzione di ulteriori servizi e interventi, ovvero la loro rimodulazione, dovrà prevedere la puntuale definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie e sarà oggetto di specifica integrazione e/o modifica della presente Convenzione.
4. In caso di attività non rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, svolte dal singolo Comune, il servizio sociale professionale, su richiesta del singolo Comune e previa formale intese organizzative con il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, svolgerà un supporto consulenziale, restando in capo al singolo Comune le responsabilità istruttoria e amministrativa e finanziaria.

5. Le modifiche alla presente Convenzione sono deliberate dall'Assemblea dei Sindaci e sottoposte ai Comuni aderenti e all'Ente gestore per l'approvazione.

## Articolo 2 *(Criteri generali e modalità d'esercizio)*

L'esercizio in forma associata di funzioni e servizi di cui all'articolo 1 deve fare riferimento ai seguenti principi:

- a) solidarietà ed equità tra i Comuni;
- b) massima efficienza ed efficacia della gestione dei servizi da parte dell'Ente Gestore;
- c) garanzia di standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi e indicazioni programmatiche regionali;
- d) omogeneizzazione dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni;
- e) adeguatezza delle risposte ai bisogni espressi dalla comunità locale e massima attenzione alle esigenze dell'utenza, perseguendo, per quanto possibile, il criterio della prossimità;
- f) fruibilità dei servizi e delle prestazioni sociali al fine di realizzare l'eguaglianza di trattamento a fronte di parità di bisogni;
- g) partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini e delle forme associative che li rappresentano al fine di perseguire il principio della sussidiarietà;
- h) massima informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi attraverso la presenza diffusa sul territorio della gestione associata del Servizio di segretariato sociale e del Servizio sociale professionale;
- i) chiara definizione dei criteri d'accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato;
- l) standardizzazione della modulistica e delle procedure, perseguimento della loro semplificazione ed eliminazione di adempimenti non necessari;
- m) promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del terzo settore;
- n) costante innovazione tecnologica.

## Articolo 3 *(Criteri generali per l'accesso ai servizi)*

**1.** Per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applicano i criteri stabiliti con uno o più regolamenti, che definiscono nel rispetto delle norme vigenti:

- a) le modalità di accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni;
- b) i servizi, gli interventi e le prestazioni con cui sono garantite risposte unitarie e globali ai bisogni dei cittadini;
- c) le modalità di presa in carico delle persone e delle famiglie e di condivisione delle responsabilità del progetto personalizzato di accompagnamento, promozione dell'autonomia o cura;
- d) le modalità di integrazione tra i diversi interventi;
- e) le modalità di erogazione delle prestazioni;
- f) l'individuazione dei servizi per i quali è prevista una compartecipazione dell'utenza e dei servizi soggetti a tariffa;
- g) le regole per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi.



**2.** La compartecipazione al costo dei servizi, fermo restando l'obbligo di utilizzo dell'ISEE quale strumento di valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si basa sui seguenti principi:

- a) applicazione di eventuali ulteriori criteri di selettività oltre all'ISEE in relazione a tipologie di prestazioni che per loro natura lo rendano necessario;
- b) gradualità e adeguamento della contribuzione in relazione alle condizioni economiche effettive del nucleo familiare;
- c) individuazione di soglie di valore ISEE e di altri specifici requisiti per l'esonero dalla compartecipazione al costo dei servizi.

**3.** Il regolamento di cui al comma 1 è approvato come di seguito:

- a) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato nelle commissioni consiliari comunali competenti o direttamente nei consigli comunali;
- b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato;
- c) entro i successivi venti giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute, approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per l'approvazione da parte dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. L'Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative allo schema di Regolamento;
- d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato ed è vincolante per tutti, se è stato recepito da almeno i due terzi dei Comuni.

**4.** Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento, ai fini di quanto previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento per l'accesso ai servizi, già approvato dai Comuni associati ai sensi della normativa previgente, nonché i regolamenti che disciplinano l'accesso a specifiche misure, in vigore alla data di approvazione della presente Convenzione e allegati alla presente.

**5.** Per le materie non ancora regolamentate (integrazioni rette adulti e anziani e minori stranieri non accompagnati - MSNA), fino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'analogo regolamento del Comune di Pordenone (Comune più popoloso e Comune capofila).

**6.** In caso di modifiche o di adozione di nuovi regolamenti per l'accesso a servizi e interventi gestiti in forma associata si applica il seguente procedimento:

- a) l'Assemblea dei Sindaci approva lo schema di regolamento e lo trasmette ai Comuni associati per l'esame preliminare. A tal fine lo schema può essere altresì presentato nelle commissioni consiliari comunali competenti o direttamente nei consigli comunali;
- b) entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di regolamento, i Comuni lo ritrasmettono all'Assemblea unitamente alle eventuali proposte di modifica. In caso di mancato rinvio dello schema di regolamento entro detto termine, lo stesso si intende approvato;
- c) entro i successivi venti giorni l'Assemblea dei Sindaci, tenuto conto delle proposte pervenute, approva lo schema definitivo di regolamento e lo trasmette ai Comuni per l'approvazione da parte dei Consigli comunali che devono provvedere entro trenta giorni. L'Assemblea dei Sindaci è tenuta a motivare l'eventuale mancato accoglimento di proposte modificative allo schema di regolamento;

- d) in caso di mancata approvazione del regolamento da parte di tutti i Comuni associati entro 30 giorni, il regolamento si intende in ogni caso approvato, ed è vincolante per tutti i Comuni associati, se è stato votato favorevolmente da almeno i due terzi dei Comuni.

**Articolo 4**  
*(Modalità organizzative di gestione dei servizi)*

1. I Comuni associati, nell'esercizio dei poteri e delle prerogative loro spettanti per legge, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 "Oggetto", delegano al Comune di Pordenone (di seguito Ente Gestore) l'organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Il Comune di Pordenone assume la denominazione di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Noncello".
3. Il concreto svolgimento dei servizi, prestazioni ed interventi in forma associata si conforma alle disposizioni di cui all'articolo 17 bis della LR 6/2006 ed è declinato secondo il modello organizzativo del SSC di cui all'allegato C).
4. Eventuali modifiche al modello organizzativo di cui all'allegato C) saranno approvate dall'Assemblea dei Sindaci.
5. L'Ente gestore esercita la delega conferita conformemente a quanto espresso nella presente convenzione, secondo le disposizioni di legge e secondo gli atti deliberativi assunti dall'Assemblea dei Sindaci.

**Articolo 5**  
*(Sedi)*

1. L'Ente Gestore mette a disposizione i locali ove viene stabilita la sede centrale del Servizio Sociale dei Comuni ad ogni effetto di legge.
2. In ottemperanza al principio del decentramento sul territorio sono istituite sedi periferiche del Servizio sociale professionale, del Segretariato sociale e del lavoro di comunità, nonché di eventuali sportelli amministrativi, cui è assegnato il relativo personale in funzione del servizio esistente, come da modello organizzativo di cui all'allegato C).
3. Ciascun Comune corrisponde una quota di compartecipazione alle spese relative al funzionamento della sede centrale di cui al comma 1, come indicato nel successivo articolo 14 "Fonti di finanziamento e riparto delle spese".

**Articolo 6**  
*(Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni)*

1. L'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni prevista dall'articolo 20 della legge regionale 6/2006 (di seguito Assemblea) è composta dai Sindaci di tutti i Comuni dell'ambito territoriale o su loro delega anche permanente, dagli assessori competenti in materia di politiche sociali.

- 2.** L'Assemblea ha funzioni di alta amministrazione, indirizzo, regolazione e verifica del SSC in materia di sistema integrato locale e le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti dell'Ente gestore e dei Comuni, ferma restando la disponibilità finanziaria.
- 3.** L'Assemblea svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
- a) elabora ed approva le linee di programmazione e progettazione annuale e pluriennale del sistema locale di interventi dei servizi sociali e approva il Piano Attuativo Annuale;
  - b) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 39 della LR 6/2006;
  - c) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni;
  - d) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
  - e) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio;
  - f) approva gli schemi dei regolamenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3 "*Criteri generali per l'accesso ai servizi*";
  - g) approva, con delibera vincolante nei confronti dell'Ente gestore, le tariffe dei servizi;
  - h) stabilisce a quali servizi si applica la compartecipazione al costo dei servizi;
  - i) approva annualmente, di norma entro l'ultimo trimestre di ogni anno, il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale della gestione associata del SSC contenente la programmazione della spesa su base triennale e le successive variazioni, che è quindi trasmesso ai Comuni per la predisposizione dei bilanci preventivi;
  - l) approva annualmente, di norma entro il primo trimestre di ogni anno, il rendiconto della gestione del SSC dell'esercizio precedente;
  - m) delibera sulle proposte dei singoli Comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata;
  - n) approva le proposte di modifica, integrazione o abrogazione di norme della presente convenzione.
- 4.** Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da uno specifico regolamento interno (allegato F).

#### Articolo 7

##### *(Piano finanziario/piano economico-patrimoniale e rendiconto della gestione del SSC)*

- 1.** Il piano finanziario ovvero il piano economico-patrimoniale è costituito dal bilancio di previsione della gestione associata e da una relazione sugli interventi e sui servizi programmati, sulle modalità di concertazione con i diversi attori che collaborano alla realizzazione del sistema integrato locale, sui sistemi di affidamento dei servizi da esternalizzare, sulle relative spese e sulle risorse umane da impiegare.
- 2.** Il piano costituisce il documento in base al quale ciascun Comune iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e trova corrispondenza nei documenti contabili fondamentali dell'Ente gestore. In particolare è composto da entrate ed uscite, dovrà garantire ogni anno il pareggio di gestione e sarà inserito all'interno del bilancio dell'Ente Gestore in un apposito Centro di Costo.
- 3.** Il rendiconto della gestione del SSC è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.

4. Con riferimento alla materia finanziaria e contabile della gestione associata, previa presentazione dei dati ai preposti uffici comunali, annualmente l'Assemblea dei Sindaci provvede ad esprimere il proprio parere vincolante, per il successivo inoltro dei documenti sopra richiamati e per l'adozione dei relativi atti da parte dell'Ente Gestore del SSC - Comune di Pordenone.

#### Articolo 8 (*Obblighi dell'Ente Gestore*)

1. L'Ente Gestore:
  - a) garantisce il modello organizzativo di cui all'articolo 4 "*Modalità organizzative di gestione dei servizi*";
  - b) mette a disposizione dell'attività convenzionata le proprie strutture organizzative per gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva di cui all'articolo 12 "*Personale del Servizio Sociale dei Comuni*" della presente convenzione, per la gestione del bilancio del SSC e per l'erogazione dei servizi generali a supporto delle attività di cui all'articolo 1 "*Oggetto*" della presente convenzione (come indicati nell'allegato D);
  - c) mette a disposizione la sede centrale del SSC;
  - d) assicura e garantisce in via prioritaria le risorse umane, finanziarie e strumentali (beni di consumo diversi, arredi e attrezzature, automezzi, fatto salvo quanto previsto al successivo art.9 "*Obblighi dei Comuni associati*") necessarie per il funzionamento del SSC;
  - e) assume tutti gli adempimenti inerenti la pianta organica aggiuntiva costituendo apposito e distinto fondo per le risorse decentrate;
  - f) assume la rappresentanza legale nei rapporti con le altre amministrazioni e in giudizio;
  - g) predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il consuntivo di esercizio nei termini di cui agli articoli 7 "*Piano finanziario/piano economico-patrimoniale e rendiconto della gestione del SSC*" e 14 "*Fonti di finanziamento e riparto delle spese*", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci e li trasmette ai Comuni;
  - h) istituisce nell'ambito del proprio organigramma il SSC quale servizio autonomo.
2. L'Ente Gestore per il tramite del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e dell'Ufficio di Direzione Programmazione e Controllo:
  - a) assume la gestione dei servizi, interventi, funzioni ed attività stabiliti all'articolo 1 "*Oggetto*" della presente convenzione e provvede ai relativi adempimenti curandone gli aspetti tecnici e amministrativi;
  - b) fornisce il supporto tecnico/strumentale al fine di garantire il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
  - c) fornisce all'Assemblea dei Sindaci gli elementi di conoscenza relativi all'andamento della gestione delle attività delegate;
  - d) garantisce l'esecuzione di quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci.

#### Articolo 9 (*Obblighi dei Comuni associati*)

1. I Comuni associati si impegnano a:
  - a) trasferire all'Ente gestore i fondi necessari a finanziare la gestione associata dei servizi, interventi ed attività oggetto della presente convenzione, secondo i criteri e le modalità stabiliti

dall'Assemblea dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 14 *"Fonti di finanziamento e riparto delle spese"* della presente convenzione;

- b) mettere a disposizione del SSC, per l'espletamento della gestione associata a livello periferico, locali di dimensioni sufficienti e caratteristiche adeguate presso le proprie sedi istituzionali assolvendo agli oneri di gestione, funzionamento, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili adibiti a tali sedi, al pagamento delle utenze (energia elettrica, riscaldamento, linea telefonica dedicata, collegamento internet, ecc.) e delle pulizie e assumendone anche i relativi oneri finanziari;
  - c) mettere a disposizione del SSC, per il funzionamento della sede periferica del servizio sociale professionale e/o sportello amministrativo (sede operativa) sita nel proprio Comune, beni mobili (compresi automezzi possibilmente ad uso esclusivo), arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, materiale di consumo e cancelleria. I beni strumentali sono concessi in uso gratuito dai Comuni, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca di funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente proprietario. A carico dei rispettivi Comuni utilizzatori resta la gestione ordinaria e straordinaria di detti beni, per i quali vi dovranno provvedere in tempi compatibili con le esigenze di servizio, fatta salva la possibilità per l'Ente Gestore di provvedervi, addebitando tale spesa al Comune interessato, nel contesto del bilancio del SSC. Al riguardo ciascun Comune si impegna a trasmettere al Comune di Pordenone l'inventario di tali beni entro il 31.12.2019 o documento di conferma di quanto precedentemente assegnato, ivi compresi i beni già messi a disposizione dal SSC. In caso di necessità di ulteriori e /o nuovi arredi, attrezzature, automezzi non messi a disposizione o non più utilizzabili successivamente all'entrata in vigore del presente atto, qualora non vi provveda il singolo Comune, vi provvederà l'Ente Gestore addebitando i costi alla gestione associata secondo i criteri di riparto previsti nella presente convenzione.
2. In caso di ingiustificato ritardato trasferimento dei fondi di cui al comma 1, lettera a) l'Ente Gestore ha la facoltà di applicare al Comune associato una penale pari al tasso di interesse passivo del proprio Tesoriere sentita in merito l'Assemblea.
  3. In caso di ingiustificato inadempimento ovvero ritardo pregiudizievole nell'assunzione degli impegni di cui al comma 1 lettera b), l'Ente Gestore, previo sollecito, ha la facoltà di provvedere direttamente e di richiedere l'addebito delle spese dirette ed indirette sostenute.
  4. Ai Comuni inadempienti, relativamente agli obblighi di cui al presente articolo, ed in particolare riguardo al mancato trasferimento all'Ente Gestore dei fondi necessari all'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali o aggiuntivi (salvo giustificato motivo), oppure riguardo alla trasmissione di atti adottati che incidono sulla materia della gestione associata, od a comportamenti omissivi rispetto a comunicazioni fondamentali per il funzionamento del SSC, potranno essere imputati i relativi danni e richiesti eventuali risarcimenti.
  5. I Comuni si impegnano a svolgere le funzioni di propria competenza correlate alla realizzazione delle attività in delega e a garantire le necessarie collaborazioni ove vi sia contiguità di azione.

#### Articolo 10

##### *(Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni)*

1. L'Ente Gestore, nel rispetto delle linee definite dall'Assemblea dei Sindaci, individua tra il personale a sua disposizione, tra il personale dei Comuni associati ovvero tra il personale esterno, uno o più candidati alla funzione di Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni. I candidati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 17 bis, comma 7, della legge regionale 6/2006.

2. L'Ente Gestore sottopone all'Assemblea la motivata individuazione del Responsabile e, d'intesa con la stessa, conferisce l'incarico al Responsabile definendone anche la durata.
3. Al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni competono la direzione, il coordinamento e il raccordo funzionale, organizzativo e gestionale del Servizio sociale dei Comuni. Nell'Ambito Territoriale "Noncello" il Responsabile del SSC è una figura dirigenziale incardinata nella macrostruttura dell'Ente Gestore. Nell'ambito delle proprie funzioni il Responsabile assicura:
  - a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
  - b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
  - c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
  - d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso;
  - e) tutti i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000.
4. Al Responsabile in particolare compete la direzione del servizio, la pianificazione e la gestione del personale assegnato al SSC, nonché l'individuazione e la nomina dei referenti delle articolazioni organizzative.
5. Il Responsabile assicura il supporto tecnico all'Assemblea attraverso l'ufficio di direzione, programmazione e controllo, di cui al successivo articolo.

#### Articolo 11

##### *(Ufficio di direzione, programmazione, controllo)*

1. L'Ufficio di direzione, programmazione e controllo, che ha sede presso l'Ente Gestore, costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale.
2. All'Ufficio di direzione, programmazione e controllo è preposto il Responsabile del servizio sociale dei Comuni, che ne ha la direzione, ed è composto dai referenti delle articolazioni organizzative previste dall'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006 e così come descritto dal modello organizzativo. I referenti sono individuati dal responsabile, tra il personale interno alla pianta organica aggiuntiva (P.O.A.) o personale esterno, in modo tale da garantire le seguenti funzioni:
  - a) amministrativa e finanziaria - contabile;
  - b) professionale: sociale, educativa, assistenziale;
  - c) informativa e statistica;
  - d) di coordinamento territoriale;
  - e) ulteriori funzioni individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

#### Articolo 12

##### *(Personale del Servizio Sociale dei Comuni)*

1. Per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 1 "Oggetto" della presente convenzione l'Ente Gestore provvede tramite la Pianta Organica Aggiuntiva ed il ricorso ad affidamenti esterni.
2. Presso l'Ente Gestore è costituita, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 6/2006, la pianta organica aggiuntiva (P.O.A.). L'Ente Gestore delibera secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Sindaci in merito alla composizione e funzione della pianta organica aggiuntiva, nel rispetto degli standard e delle figure previste dalla normativa regionale e dagli atti di programmazione regionale, con particolare riferimento allo standard relativo alla presenza degli assistenti sociali dedicati alla presa in carico e ai carichi di lavoro determinati dalle materie delegate.
3. Il personale P.O.A dovrà essere assegnato esclusivamente allo svolgimento delle attività previste nell'allegato A) e B), non potendo essere destinato, neanche in modo parziale, a funzioni e/o attività e/o servizi non delegati, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 comma 4 della presente convenzione e fatti salvi specifici accordi regolamentanti l'attività ed i relativi costi.
4. Al personale della P.O.A si applicano le disposizioni e i regolamenti in vigore presso l'Ente Gestore e quanto disposto dal Contratto collettivo regionale di lavoro - comparto unico Regione - Enti Locali FVG.
5. Al personale della P.O.A. vengono assicurate costanti attività di formazione, in particolare viene garantita in modo continuo e permanente l'attività di supervisione professionale finalizzata al rafforzamento delle buone prassi e del ruolo, nonché al supporto e alla cura della qualità degli aspetti relazionali ed articolata per aree di intervento conformi al modello organizzativo.
6. La P.O.A verrà sviluppata tenendo presente obiettivi di multidisciplinarietà e multiprofessionalità al fine di rendere sempre più efficaci e completi i servizi rivolti all'utenza .

#### Articolo 13

##### *(Organismi Tecnici e di Valutazione)*

1. Ai fini delle attività relative all'autorizzazione, vigilanza e accreditamento di cui agli artt. 31,32,33 della L.R.6/2006, nonché in altre situazioni nelle quali per il coordinamento delle attività gestite in forma associata se ne ravvisi la necessità, sono istituiti appositi organismi tecnici composti anche da funzionari dipendenti dei Comuni associati, e/o di altri Enti, non facenti parte della P.O.A.
2. L'Assemblea dei Sindaci stabilisce i criteri di eventuale remunerazione/ rimborso spese delle prestazioni fornite dai componenti degli Organismi Tecnici e la suddivisione delle spese tra i Comuni della gestione associata.
3. Possono altresì, essere previsti nell'Ente Gestore organismi di valutazione orientati al perseguimento della qualità dei servizi .
4. I professionisti saranno scelti secondo criteri di competenza e di rotazione previsti dalle norme vigenti e dovranno operare in posizione indipendente da eventuali altri organismi di valutazione previsti dalle norme vigenti.

#### Art. 14

##### *(Fonti di finanziamento e riparto delle spese)*

1. Le risorse finanziarie necessarie per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni sono composte dai trasferimenti comunitari, statali, regionali e comunali, da altri trasferimenti ottenuti a

titolo di contributo da enti pubblici e privati, nonché dalle entrate relative alla compartecipazione degli utenti ai servizi/interventi, rimborsi e donazioni.

**2.** Il Fondo Sociale Regionale, unitamente ad eventuali altre entrate finalizzate alle attività dell'Ente Gestore, è destinato prioritariamente alla copertura dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle norme e dagli atti di programmazione regionali e locali, per questo verrà impiegato per la copertura delle seguenti spese:

- personale della dotazione organica aggiuntiva del SSC (*compreso quello reclutato tramite contratto di somministrazione*);
- personale per incarichi e collaborazioni;
- costi generali e di funzionamento;
- interventi, servizi, progetti ed attività specifiche individuate dall'Assemblea dei Sindaci nel Piano Attuativo Annuale;
- costi "trasversali" riconosciuti all'Ente gestore per servizi resi all'Ambito;
- eventuali investimenti programmati;
- interventi finalizzati e a destinazione vincolata.

**3.** La maggiore entrata eventualmente risultante, al netto delle coperture delle spese sopra riportate, verrà ripartita proporzionalmente tra i Comuni sulla base del seguente criterio:

- 70% sulla base della effettiva spesa sostenuta da quest'ultimi,
- 30% sulla base della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.

**4.** Le quote così ottenute verranno portate in detrazione dei costi a carico di ogni singolo Comune.

**5.** Il rimborso all'Ente Gestore di spese trasversali per il funzionamento del SSC (vedi allegato D) viene calcolato nella misura del 2,0% del Bilancio del SSC, sulla base dei dati definiti in sede di Bilancio di previsione e calcolato in misura definitiva in sede di Bilancio Consuntivo, sulla base delle risorse effettivamente impegnate sia in conto competenza che in conto fondo pluriennale vincolato e/o dichiarate avanzo vincolato.

**6.** L'Ente Gestore si impegna inoltre ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata.

**7.** Le quote annuali a carico dei singoli comuni verranno corrisposte, su richiesta dell'Ente Gestore, di norma in tre tranches: 40% entro il mese di aprile, 30% entro il mese di ottobre, 30% a saldo, a seguito della presentazione del consuntivo.

**8.** In caso di scioglimento del SSC, si applicheranno le norme regionali che verranno previste al riguardo ovvero verranno definite tra le parti;

**9.** E' facoltà dell'Assemblea dei Sindaci proporre la modifica dei criteri di riparto sopra descritti con propria deliberazione, allo scopo di fronteggiare i bisogni evidenziati dal territorio, tenuto conto delle risorse che annualmente finanziano il sistema integrato dei servizi sociali. Le modifiche saranno adottate con le stesse modalità di approvazione della presente Convenzione, fatte salve decisioni unanimi dell'Assemblea dei Sindaci che danno luogo ad una deliberazione vincolante per i comuni e per l'Ente Gestore. Tale atto verrà recepito dalla giunta del Comune Ente Gestore.

## Articolo 15

### *(Informazione ai Consigli Comunali)*

**1.** L'Assemblea dei Sindaci garantisce l'informazione ai Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata.

**2.** Il Servizio sociale dei Comuni redige una Relazione sull'andamento della gestione della funzione con riferimento all'anno precedente. La relazione contiene dati quantitativi, qualitativi e



amministrativo/contabili e viene trasmessa ai Comuni e pubblicata sui siti Internet istituzionali. È illustrata su richiesta nelle sedute dei Consigli Comunali.

**3.** Ogni Comune ha diritto di sottoporre all'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni proposte e problematiche attinenti l'attività della gestione associata.

#### Articolo 16 (*Recesso*)

**1.** I Comuni associati possono recedere dalla presente convenzione, limitatamente alle attività, interventi e servizi la cui gestione in forma associata non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6/2006, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci e all'Ente gestore. Tale avviso dovrà essere trasmesso almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo e non dà diritto alla quota di fondo sociale regionale.

**2.** In caso di conseguente revoca della delega in tali attività il personale inserito nella P.O.A., compreso quello di nuova assunzione, dedicato a tali materie, è trasferito agli enti deleganti, d'intesa tra gli enti interessati e previa integrazione, ove necessaria, delle dotazioni organiche.

**3.** In caso di recesso anticipato di uno dei Comuni associati relativamente alla gestione associata di materie facoltative e qualora l'Ente Gestore, per l'esercizio di tali attività, abbia stipulato rapporti contrattuali con soggetti terzi, la quota specifica di trasferimento annuale all'Ente Gestore prevista per il Comune che recede verrà mantenuta per tutto il periodo obbligato nei confronti dei soggetti terzi in forza dei rapporti contrattuali stipulati. Oltre a ciò al Comune che recede verranno addebitati gli eventuali maggiori oneri ricadenti sulla gestione oggetto di revoca.

#### Articolo 17 (*Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*)

**1.** Ciascun Comune facente parte dell'Ambito Territoriale Noncello, è Titolare al trattamento dei dati. Come tale è responsabile della tutela dei dati trattati e dovrà attuare tutte le misure tecniche ed organizzative poste a garantire tale tutela, compresa la tenuta del registro del trattamento (art.4 del Regolamento UE 2016/679).

**2.** Ai sensi dell'art.28 Regolamento (UE) 2016/679, il Comune di Pordenone è individuato quale responsabile del trattamento, non solo in quanto gestore del Servizio Sociale dei Comuni per conto dei Comuni dell'Ambito Territoriale Noncello, ma come soggetto che tratta dati personali per conto degli stessi Enti. Al riguardo dovrà essere nominato da ogni singolo Comune convenzionato, quale responsabile del trattamento ai sensi e nelle forme dell'art.28 Regolamento (UE) 2016/679, per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni.

**3.** La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Ad essa si applica l'articolo 6 del Regolamento UE n. 679/2016 avente ad oggetto il principio della liceità del trattamento in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

**4.** Il trattamento dei dati personali avviene in base ai principi di cui all'articolo 5 del Regolamento UE n. 679/2016. Il trattamento dei dati particolari per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione fonda le sue basi giuridiche nelle disposizioni degli articoli 9 e 10 del

Regolamento UE n. 679/2016, nonché degli artt. 2-sexies, 2 septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

5. Il trattamento dei dati personali e particolari fra i Comuni convenzionati e fra ciascun Comune convenzionato e altri enti pubblici per le finalità istituzionali inerenti l'applicazione della presente convenzione, avviene in forza di legge e regolamento e pertanto si fonda su motivi di rilevante interesse pubblico. Per tale motivo deve svilupparsi nei limiti e secondo le regole previste dalla normativa già richiamata.

6. I Comuni si impegnano a consentire al personale del Servizio Sociale dei Comuni l'accesso ai dati anagrafici e di stato civile attraverso l'uso di password di accesso conformi alla norma. I dati oggetto di trattamento saranno raccolti presso l'Ufficio di Direzione e Programmazione per le finalità della presente convenzione.

7. Il Comune di Pordenone, si impegna a trattare i dati personali e particolari in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. I dati particolari dovranno essere trattati in base a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/2016 e dagli artt. 2-septies e 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003.

#### Articolo 18 *(Sicurezza sul lavoro)*

Agli adempimenti connessi alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro provvede l'Ente gestore, fermo restando la titolarità della responsabilità dei Comuni deleganti per quanto riguarda l'adeguamento di locali, attrezzature e risorse messe a disposizione del personale POA per i servizi delegati.

#### Articolo 19 *(Controversie)*

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione viene rimessa alla determinazione dell'Assemblea dei Sindaci che decide a maggioranza assoluta dei membri. Qualora le controversie non si siano potute dirimere, sarà adita l'Autorità competente.

#### Articolo 20 *(Durata)*

La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2020, fatta salva la sua sottoscrizione da parte dei sindaci dei comuni associati e fino al 31/12/2025. E' prevista la possibilità di rinnovo a seguito dell'adozione degli appositi atti.

#### Articolo 21 *(Norme transitorie e finali)*

Le funzioni di cui allegato A) sono svolte in forma associata dal 1 gennaio 2020, salva la firma del presente atto. L'esercizio coordinato delle attività amministrative e finanziarie relative alle stesse

avverrà nei termini e con le modalità declinate nel cronoprogramma di cui all'allegato E) e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Articolo 22  
(Spese di registrazione)

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Art.23  
(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra l'Assemblea dei Sindaci e l'Ente gestore, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché alla normativa regionale e nazionale vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

Il Vicesindaco del Comune di Pordenone

Il Sindaco del Comune di Cordenons

Il Sindaco del Comune di Porcia

Il Sindaco del Comune di Zoppola

Il Sindaco del Comune di Roveredo in Piano

Il Sindaco del Comune di San Quirino

## **ALLEGATI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO"**

Allegato A) – Servizio Sociale dei Comuni: servizi ed interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della legge regionale 6/2006

Allegato B) – Servizi ed interventi integrativi delegati alla gestione associata su base volontaria e Servizi ed interventi che rimangono in capo ai singoli comuni

Allegato C) – Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006

Allegato D) – Elenco delle attività oggetto di ristoro a favore dell'Ente Gestore

Allegato E) – Cronoprogramma per il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all'allegato A) e B)

Allegato F) – Regolamento interno di funzionamento dell'assemblea dei Sindaci

Allegato G) – Regolamento ai accesso ai servizi della gestione associata

Allegato H) – Regolamento di accreditamento servizi all'handicap ai sensi della L.R.41/96

Allegato I) – Regolamento di integrazione rette di ricovero del Comune di Pordenone

**Allegato A) - Servizio Sociale dei Comuni: servizi ed interventi da garantire nella gestione associata ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 10 della legge regionale 6/2006**

<p>1. Segretariato sociale</p>	<p>Il Servizio di segretariato sociale è garantito in ogni Comune dell'Ambito territoriale.</p> <p>Attraverso il Segretariato sociale il SSC accoglie la domanda e intercetta il bisogno anche attraverso sportelli sociali tematici. Tale funzione si esplica attraverso due fasi:</p> <p>a) informazione rivolta a tutti i cittadini sulle opportunità e risorse disponibili nel contesto della rete dei servizi sociali, sociosanitari e della comunità più in generale da effettuarsi tramite accesso diretto del pubblico presso i presidi territoriali (front office) ed erogazione di prestazioni di carattere amministrativo (ad es. contributi per abbattimento rette asilo nido, altri contributi economici ad integrazione del reddito...);</p> <p>b) servizio di Segretariato sociale Professionale, con funzioni di primo contatto e intercettazione precoce del bisogno, approfondimento della problematica evidenziata tramite colloquio professionale di analisi del bisogno e verifica dei requisiti di accesso.</p>
<p>2. Servizio sociale professionale</p>	<p>Servizio esplicito dalla Assistente sociale nella presa in carico e nella attuazione del progetto di aiuto Il servizio sociale professionale garantisce la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.</p> <p>In particolare svolge interventi di valutazione, di consulenza, di presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi, secondo gli standard previsti dalla Regione, anche attraverso la partecipazione alle Unità di valutazione multiprofessionale, nonché mediante l'attivazione delle risorse comunitarie e delle reti di solidarietà.</p> <p>Rilascio certificazioni.</p>
<p>3 Pronto intervento sociale e interventi per le povertà estreme</p>	<p>Interventi attivati per offrire sostegno e soccorso e tutela persone in situazioni di emergenza socio abitativa, economica e riferita ad altre esigenze primarie mediante accordi formali ed informali con strutture del territorio e regionali.</p>
<p>4. Servizi, interventi, progetti a sostegno della domiciliarità</p>	<p>Sono garantiti:</p> <p>a) servizi di assistenza domiciliare per tutte le tipologie di utenza;</p> <p>b) servizio di fornitura pasti a domicilio e/o lavanderia;</p> <p>c) gestione delle misure regionali finalizzate al sostegno della domiciliarità (Es. Fondo per l'autonomia possibile – FAP - nelle diverse tipologie, erogazione "fondo gravissimi," fondo sla);</p> <p>d) inserimento in spazi di accoglienza diurna e centri semiresidenziali diurni per persone autosufficienti e non autosufficienti;</p> <p>e) sperimentazione di progetti per l'abitare possibile e per la domiciliarità innovativa, anche in collaborazione con i relativi</p>

	<p>gestori;</p> <p>f) promozione ed eventuale attivazione di servizi di prossimità, a supporto della domiciliarità ;</p> <p>g) supporto all'attivazione di servizi di telesoccorso e teleassistenza;</p> <p>h) azioni di sostegno alla mobilità delle persone/famiglie e minori fragili</p>
5. Servizi, interventi e progetti per la tutela e la protezione sociale di persone in condizione di fragilità	<p>Sono garantiti:</p> <p>a) sostegno a gruppi di famiglie fragili;</p> <p>b) sportello per lo sviluppo dell'istituto dell'amministratore di sostegno per la tutela delle persone fragili;</p> <p>c) accordi formali/informali con soggetti territoriali che si occupano di erogazione di beni e servizi a favore di soggetti fragili;</p> <p>d) interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche, anche tramite accordi con gli Istituti scolastici, per la presa in carico precoce e condivisa di minori con problemi sociali.</p>
6. Interventi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione	<p>Sono garantiti:</p> <p>a) sostegno/collaborazione nei progetti di promozione della salute ricompresi nella programmazione di zona;</p> <p>b) interventi di promozione dell'affido familiare;</p> <p>c) interventi di promozione dell'istituto dell'amministratore di sostegno;</p> <p>d) interventi di sostegno e gestione di progetti di invecchiamento attivo;</p> <p>e) promozione ed eventuale realizzazione di interventi di buon vicinato/gruppi di auto aiuto.</p>
7. Misure per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo	<p>Sono garantiti i seguenti interventi e servizi:</p> <p>a) integrazioni al reddito (sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito);</p> <p>b) Servizio Orienta lavoro: tirocini inclusivi e formativi e tutoraggio socio lavorativo, interoperabilità con gli Enti di Formazione ed i Servizi per il Lavoro oltre che con il privato;</p> <p>c) sportello/servizio per l'abitare sociale;</p> <p>d) collaborazione con lo Sportello/Tavolo casa della L.R. 1/2016;</p> <p>e) tutoraggio economico a favore dei nuclei in difficoltà;</p> <p>f) promozione/partecipazione a progetti di sviluppo di comunità, anche con i servizi specialistici del territorio;</p> <p>g) ;supporto all'emergenza abitativa, anche attraverso l'eventuale gestione di alloggi;</p> <p>h) mediazione culturale e linguistica a favore di nuclei immigrati;</p> <p>l) inserimenti in strutture residenziali a favore di adulti in difficoltà ed eventuali contributi ad integrazione delle rette di ricovero;</p> <p>m) Interventi di contrasto alla devianza e supporto alle iniziative formative realizzate in carcere</p> <p>n) Progettazioni di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani</p>
8.1 Servizi, interventi e progetti	<p>Sono garantiti:</p>

<p>per specifici target - minori e famiglie</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) misure regionali per il sostegno alla famiglia;</li> <li>b) servizio affidi familiari, reperimento e valutazione famiglie, abbinamento, sostegno alle famiglie affidatarie;</li> <li>c) progetti affido familiare, comprensivi dell'erogazione di contributi alle famiglie affidatarie;</li> <li>d) esecuzione di provvedimenti degli organi giudiziari;</li> <li>e) interventi psico-socio-educativi in favore di nuclei vulnerabili;</li> <li>f) interventi di sostegno a percorsi di uscita dalla violenza di genere</li> <li>g) inserimenti di minori (o infraventunenni con provvedimenti giudiziari) o di genitori con minori in comunità per progetti personalizzati di tutela, compresa l'adozione di provvedimenti urgenti di cui all'art. 403 del Codice Civile ed eventuali contributi ad integrazione delle rette di ricovero;</li> <li>h) servizio socio-educativo a favore di minori e famiglie in situazione di disagio sociale e difficoltà genitoriali erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea o per visite protette.</li> <li>i) attività e interventi di contrasto a fenomeni di devianza giovanile</li> <li>j) Supporto a progettazioni collettive, condivise con la scuola</li> <li>k) Supporto alla mobilità: vedi punto 4.h</li> </ul>
<p>8.2 Servizi, interventi e progetti per specifici target: disabilità, non autosufficienza</p>	<p>Sono garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gestione di progetti con fondi regionali e statali per la vita indipendente di persone con disabilità;</li> <li>b) inserimenti in strutture residenziali a favore di adulti in difficoltà e anziani con eventuali contributi ad integrazione delle rette di ricovero.;</li> <li>c) servizio socio assistenziale e socioeducativo scolastico o domiciliare a favore di minori e adulti con disabilità</li> <li>d) sostegno alla mobilità delle persone con disabilità anche minori;</li> </ul>

## Allegato B)

### Servizi ed interventi delegati alla gestione associata su base volontaria:

Servizi integrativi per la prima infanzia	Centro Gioco	Prestazioni di servizio
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati a) minori  b) giovani e adulti	Interventi di tutela ed inserimenti in strutture residenziali/affidi con relativa copertura dei costi retta  Assistenza alloggiativa, formativo-lavorativa e legale	Prestazioni di servizio
Gestione Fondo Sociale Ater dei Comuni qualora costituito	Interventi di supporto economico finalizzato	Sostegno economico

### Servizi ed interventi che rimangono in capo ai singoli comuni

1	Assegno maternità INPS	Istruttoria finalizzata all'erogazione di un assegno una tantum (a carico dell'INPS) alla nascita di un figlio	Sostegno economico
2	Assegno nucleo familiare INPS	Istruttoria finalizzata all'erogazione di un assegno (a carico dell'INPS) per le famiglie con almeno 3 figli minori	Sostegno economico
3	Assegno maternità Regionale	Istruttoria finalizzata all'erogazione di un assegno una tantum (a carico della Regione) alla nascita di un figlio	Sostegno economico
4	Carta famiglia	Gestione sportello per il rilascio della Carta famiglia e bonus collegati	Sostegno economico
5	Contributi A.N.M.I.L.	Contributo regionale a favore delle persone mutilate e invalide del lavoro e audiolese	Sostegno economico
6	SGATE	Attivazione bonus statali per riduzione spese utenze domestiche	Supporto amministrativo
8	Contributi a favore di	Erogazione contributi regionali a favore di corregionali rientrati nel	Sostegno economico



	rimpatriati	territorio regionale	
9	Contributo canoni di locazione	Contributo regionale per l'abbattimento dei canoni di locazione, morosi incolpevoli e interventi a sostegno di locatori proprietari di seconde case	Sostegno economico
10	Gestione delegata alla AAS5 in materia di disabilità	Affidamento alla AAS5 di attività socio assistenziali residenziali e semiresidenziali a favore di persone disabili ed altre attività concertate in sede di conferenza dei Sindaci	Sostegno alla disabilità
11	Gestione eventuale di strutture residenziali e semiresidenziali	Servizi alla persona diurni, notturni, di sollievo e residenziali	Servizi tutelari
12	Trasporto Nostra famiglia	Prestazione di servizio in supporto alle famiglie	Servizio di accompagnamento

## **Allegato C) - Modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 6/2006**

Fatta salva la responsabilità di direzione del Servizio Sociale dei Comuni in capo al dirigente, nonché responsabile del SSC, il modello organizzativo scelto per la gestione del SSC "NONCELLO" è il *modello a matrice*, che presenta due diversi livelli di direzione: uno è dedicato alle singole funzioni (Posizioni Organizzative e funzioni trasversali), mentre l'altro si occupa dei territori (Coordinatori Territoriali).

Tutto il personale della POA è incardinato in tale modello.

Ogni risorsa è regolata da due direzioni a seconda dell'attività che deve svolgere.

Al riguardo, sull'asse verticale sono presenti le funzioni previste dalla legge regionale 6/2006 (articolo 17 bis):

- a) il supporto alla pianificazione e la progettazione locale del sistema integrato, mediante attività di elaborazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
- b) il presidio professionale e il coordinamento delle attività, degli interventi e dei servizi sociali per aree di utenza, con particolare riguardo a minori e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità o non autosufficienti;
- c) il presidio amministrativo e finanziario-contabile delle attività, degli interventi e dei servizi sociali;
- d) il supporto informativo alle attività di cui alla lettera a) e il soddisfacimento dei fabbisogni informativi locali, regionali e nazionali, ottimizzando l'impiego dei sistemi informativi in uso.

In particolare sono presenti 4 Posizioni Organizzative coerenti con i dettami normativi di cui :

n. 1 p.o. amministrativa contabile-finanziaria;

n.1 p.o. professionale preposta all'area minori e famiglie che, avendo verticalizzato la propria struttura, si trova a gestire di fatto una unità operativa trasversale ai territori;

n.1 p.o. professionale preposta all'area della comunità e dell'inclusione sociale;

n.1 p.o. professionale preposta all'area fragilità e non autosufficienza;

delegata in generale per:

- L'organizzazione della struttura di competenza;
- la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici di competenza, con particolare riferimento alle funzioni svolte dai responsabili del procedimento anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- la gestione delle risorse economiche e strumentali per le materie assegnate, nonché di quelle umane, nei limiti dell'ordinaria gestione del personale negli enti con dirigenza;
- il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei programmi attribuiti;
- l'adozione degli atti necessari ad attuare i programmi e i progetti affidati;
- l'adozione dei provvedimenti e degli atti di gestione anche finanziaria nell'ambito dei progetti e programmi di competenza, anche aventi contenuti espressivi di volontà con effetti esterni, comprese le determinazioni a contrattare, nell'ambito delle risorse assegnate e delle direttive impartite;
- la responsabilità dei provvedimenti facenti capo all'unità operativa rientrante nel progetto o programma affidato;
- le attestazioni, certificazioni, autenticazioni, comunicazioni, diffide, verbali, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di conoscenza e di giudizio;
- il rilascio di provvedimenti, autorizzazioni e licenze;
- l'implementazione di reti di collaborazione tra soggetti territoriali funzionali allo sviluppo di comunità e all'auto organizzazione dei cittadini;
- tutte le attività connesse alla progettazione, gestione ed erogazione di interventi e provvedimenti specifici afferenti la cura e l'attuazione amministrativa dei progetti e delle attività previste dal Piano Esecutivo di Gestione per lo specifico centro di costo con responsabilità diretta di prodotto e di risultato;
- l'individuazione delle modalità più consone a garantire alla propria area interventi continuativi di supervisione tecnico-professionale.

Ciascuna P.O. può costituire dispositivi finalizzati ad assicurare efficacia al lavoro, anche integrati con soggetti terzi (equipe, unità di valutazione e progettazione nonché tavoli di programmazione e monitoraggio anche in ottemperanza a specifiche indicazioni regionali).

Al responsabile del SSC afferiscono direttamente le risorse amministrative non già assegnate alle P.O o ai coordinatori di UOT, nonché le sotto specificate unità operative che sono di supporto al funzionamento delle precedenti linee:

- servizio informativo, di programmazione, comunicazione e relazioni con il pubblico
- servizio controllo e qualità
- servizio protocollo e supporto amministrativo logistico

Sull'asse orizzontale sono presenti 6 Unità Operative di cui:

n. 1 UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE "Servizio Sociale dei Comuni – Comune di Pordenone";

n.1 UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE "Servizio Sociale dei Comuni – Comuni di Cordenons e San Quirino e Zoppola";

n.1 UNITA' OPERATIVA SEMPLICE TERRITORIALE "Servizio Sociale dei Comuni – Comuni di Porcia e Roveredo in Piano".

A ciascuna di queste fa capo un coordinatore territoriale che è referente sia di struttura che di procedimento e che è tenuto ad espletare le seguenti funzioni:

- verificare costantemente il carico di lavoro di ciascuna risorsa umana assegnata ai fini di un'equa ripartizione dello stesso e con obbligo di segnalare altresì eventuali inadempienze o arretrati di lavoro;
- assicurare la regolare predisposizione degli atti e dei provvedimenti tecnico-amministrativi afferenti le proprie attività, attuativi degli interventi, anche in veste di responsabile del relativo procedimento amministrativo, vigilando attentamente sulle diverse scadenze del procedimento;
- assicurare il puntuale rispetto della normativa sulla privacy adeguando in tal senso anche l'organizzazione interna ed emanando le proprie direttive organizzative al fine di evitare che i dati vengano distrutti, dispersi (anche accidentalmente), conosciuti al di fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito;
- verificare con periodicità e sistematicità la qualità dei servizi/prodotti erogati dalla propria Unità Operativa;
- disporre per la predisposizione di tutte le richieste di contributi, finanziamenti e relative rendicontazioni sulla base degli elementi in possesso attinenti alla propria Unità Operativa/Servizio;
- provvedere alla gestione delle risorse umane assegnate avendo cura di predisporre la pianificazione delle assenze (ferie o altro);
- predisporre le relative certificazioni riguardanti le materie di competenza della propria struttura ai terzi richiedenti;
- verificare puntualmente, in quanto referente responsabile verso il Dirigente, che gli obiettivi di P.E.G. siano sempre perfettamente in linea rispetto alla pianificazione data al Controllo di Gestione;
- predisporre le attività nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro d.lgs 81/2008;

Si aggiungono tre Unità di tipo tematico e trasversale che sono:

- l'Unità Operativa Semplice Servizio di assistenza domiciliare
- l'Unità Operativa Semplice Orienta Lavoro,
- l'Unità Operativa Tutela Minori.

Il Servizio Sociale nell'intento di integrare le diverse competenze e capacità, persegue l'obiettivo di aumentare la **multidisciplinarietà**, al fine di garantire alla propria struttura la possibilità concreta di risolvere problemi complessi anche stabilendo nuove collaborazioni scientifiche e tecnologiche.

In relazione a specifiche problematiche il Servizio potrà creare GRUPPI DI PROGETTO che condividono risorse appartenenti a varie linee e territori ed hanno la peculiarità di essere strutture temporanee e finalizzate.

Tale assetto ha il vantaggio di coniugare specializzazione e coordinamento, sebbene richieda un forte equilibrio tra gli interessi dei vari attori. Tuttavia appare il più idoneo nel settore sociale e nella gestione delle complessità tipiche di questa parte delle politiche sociali.

L'organizzazione del lavoro e l'utilizzo di tutte le risorse del Servizio sono improntati ai principi di seguito specificati:

- pianificazione delle attività per programmi e progetti in conformità agli obiettivi generali fissati;
- mobilità tra gli uffici in relazione alle esigenze di servizio e alle priorità individuate, di volta in volta, anche attraverso specifici ordini di servizio;
- reciproca sostituzione delle risorse umane, laddove possibile e compatibile, nelle diverse Unità Operative e Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalle norme vigenti;
- massimo coinvolgimento delle risorse umane a disposizione sulle modalità di lavoro, anche attraverso le conferenze di servizio.

In particolare è costituita la "*Conferenza delle P.O. e dei Responsabili di U.O.T.*", che rappresenta di fatto l'UFFICIO DI DIREZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI.

**Tale assetto organizzativo complessivo, trova declinazione analitica nella specifica microstruttura.**

**Allegato D) – Elenco delle attività oggetto di ristoro a favore dell'Ente Gestore**

SETTORE DI ATTIVITA'	DETTAGLIO ATTIVITA'	% indicativa del carico di lavoro	
		ENTE GESTORE	SSC
SEGRETERIA E PROTOCOLLO	Smistamento e registrazione di tutti i documenti cartacei ed informatici in arrivo ed in partenza da e per dagli uffici	50%	50%
	Registrazione e pubblicazione degli atti deliberativi dell'Assemblea dei Sindaci		100%
	Adempimento prescrizioni normative sulla privacy	50%	50%
	Notificazione atti	100%	
	Gestione ufficio stampa e comunicazione	80%	20%
	Pubblicazione atti	60%	40%
	Promozione e coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie di comunicazione telematica	90%	10%
	Attività connessa alla sottoscrizione e registrazione dei contratti pubblici	50%	50%
Consulenza e supporto alle strutture organizzative dell'ente.	100%		
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI	Predisposizione Pef di previsione, gestione dello stesso in corso di spesa e del rendiconto di gestione	5%	95%
	Predisposizione Bilancio di previsione, gestione dello stesso in corso di spesa e del rendiconto di gestione	20%	80%
	Variazioni in corso d'anno e di assestamento del PEF	5%	95%
	Variazioni in corso d'anno e di assestamento del Bilancio	20%	80%
	Rendicontazione finanziaria ed economica	20%	80%
	Supporto nella verifica periodica nell'accertamento delle entrate e di impegno delle spese	5%	95%
	Registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata e degli ordinativi di incasso e pagamento	95%	5%
	Cura dei rapporti con il servizio di Tesoreria comunale	100%	
	Emissione dei mandati di pagamento	100%	
	Emissione dei documenti fiscali (fatture)	100%	
	Consulenza ed assistenza in materia contabile e sull'utilizzo dei programmi di contabilità	100%	
Cura del servizio economato con la tenuta dell'inventario dei beni mobili immobili	90%	10%	

UFFICIO GARE E CONTRATTI	Consulenza in materia di gare e contratti	100%	
	Indizione ed espletamento gare (La stesura dei capitolati per la parte tecnico professionale è di competenza del SSC)	30%	70%
	Affidamenti sotto soglia per l'acquisto di beni e servizi correlata alla competenza specifica ed esclusiva del SSC		100%
	Attività contrattuale inerente gli affidamenti	10%	90%
	Procedure di acquisto beni dell'ente a valenza su tutti/la maggior parte degli uffici dell'EG	50%	50%
	Assicurazioni (personale, vetture, servizi, ecc)		100%
GESTIONE PERSONALE	Gestione economico - giuridica del personale	100%	
	Procedure di controllo delle presenze/assenze	20%	80%
	Monitoraggio dell'intero budget per la spesa delle risorse umane	90%	10%
	Gestione dei procedimenti e degli adempimenti relativi alla selezione ed al reclutamento del personale	100%	
	Gestione dei procedimenti legati alla conclusione del rapporto di lavoro	100%	
	Contratti di somministrazione di lavoratori interinali	50%	50%
	Cura dei procedimenti afferenti agli infortuni	90%	10%
	Atti di incarico relativi a posizioni organizzative/coordinatori		100%
	Relazioni sindacali - contrattazione - rapporti con RSU - delegazione trattante	100%	
	Pianificazione del fabbisogno delle risorse umane	90%	10%
	Formazione e gestione corsi	80%	20%
	Convenzioni per tirocini formativi e di orientamento per qualifiche professionali collegate al SSC	100%	
	Lavori socialmente utili	100%	
	Procedimenti disciplinari (non di competenza del Responsabile SSC)	90%	10%
Consulenza e supporto alle strutture organizzative dell'ente.	100%		
SICUREZZA	Dotazione DPI e attrezzature di lavoro	50%	50%
	Gestione visite mediche e rapporti con il medico competente	100%	
	Sicurezza sui luoghi di lavoro	50%	50%
	Gestione protocollo sanitario con RSPP	100%	
	Formazione sicurezza	100%	
SERVIZI INFORMATIVI/TECNOLOGIA DELLA	Coordinamento e controllo di tutte le iniziative ed attività che riguardano l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche.	100%	

COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	Gestione della parte tecnica del sito web	50%	50%
	Mantenimento in efficienza dei sistemi informativi, delle infrastrutture ed apparecchiature informatiche, della rete di trasmissione dati, telefonia fissa e mobile	100%	
	Consulenza e supporto alle strutture organizzative dell'ente.	100%	
AFFARI LEGALI - AVVOCATURA	Gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale	100%	
	Attività di consulenza - pareri, assistenza giuridica, collaborazione e supporto agli uffici	100%	
SERVIZIO TECNICO	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili registrati e mobili (con particolare riferimento al parco macchine)	100%	
	Gestione utenze delle sedi	100%	
	Acquisti dei beni immobili e mobili registrati	100%	
	Pulizia ordinaria, straordinaria e sanificazione di beni immobili e mobili registrati.	100%	
	Acquisto carburante	20%	80%
PROGETTI EUROPEI	Progetti europei	30%	70%
URP	URP	10%	90%

**Allegato E) – Cronoprogramma per il trasferimento delle attività amministrative e finanziarie relative alle funzioni di cui all'allegato A) e B)**

MACRO ATTIVITA'	DETTAGLIO DI ATTIVITA'	TIPO DI INTERVENTO	DATA DI TRANSITO ALL'SSC
Servizi integrativi per la prima infanzia	Centro Gioco	gestione contratto di esternalizzazione	Entro 1.1.2020
Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati a) minori  b) giovani e adulti	Interventi di tutela ed inserimenti in strutture residenziali/affidi con relativa copertura dei costi retta Assistenza alloggiativa, formativo-lavorativa e legale	Assistenza all'inclusione sociale mediante gestione di contratti di esternalizzazione	Entro 1.2.2020
Gestione Fondo Sociale Ater dei Comuni	Interventi di supporto economico finalizzato	Sostegno economico	Qualora costituito
Inserimenti in strutture residenziali a favore di adulti in difficoltà e anziani con eventuali contributi ad integrazione delle rette di ricovero.	intervento valutativo con relazione sociale presenza nelle equipe multidisciplinari previste e svolgimento delle procedure amministrative necessarie a favore della casistica presa in carico	Intervento di assistenza e tutela e Integrazione rette eventuali	Entro il 31.12.2020 esperimento di tutte le istruttorie e le attività propedeutiche alla presa in carico decorrente dal 1.1.2021, con facoltà di escludere i casi già in carico, qualora vincolati ad impegni non trasferibili all'Ente Gestore..



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LISETTO MIRALDA

CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R

DATA FIRMA: 12/09/2019 17:29:08

IMPRONTA: 67ABA2616A5988E558AA172A27F3DED5CAB70007D4DC3A9223150C4872688057  
CAB70007D4DC3A9223150C48726880579C7F727CCABED6AD7768E1F449D823E9  
9C7F727CCABED6AD7768E1F449D823E9EF66898F9A58310A174025F621FC2E9A  
EF66898F9A58310A174025F621FC2E9A0E387B3EBD5AB3695AC135BC889A6597

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO".

## Articolo 1

### OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento ed i compiti dell'Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale dei Comuni Noncello, in attuazione e/o con riferimento alle disposizioni di cui:
  - a) alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*)
  - b) alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (*Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative*);
  - c) alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*);
  - d) alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 19 (*Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e modifiche alla legge regionale 12/2015*) che ha apportato modifiche ad alcune leggi regionali friulane, fra cui la LR 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", con riguardo al Servizio sociale dei Comuni e all'Assemblea dei Sindaci.
  - e) alla legge regionale 28 dicembre 2018 , n. 31 - *Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento della Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).*
  - f) all'art 79 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 - *Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale – che ha modificato l'art. 20 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6.*
  - g) l'attuale *Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed atto di delega per l'esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'art.17, comma 1 e comma 2 della L.R.6/2006 - atto non rogato del Segretario Generale del Comune di Pordenone n.9429 del 19/02/2013*

## Articolo 2

### COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La composizione ed il funzionamento dell'Assemblea del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" è conforme a quanto previsto dalle norme di riferimento di cui all'art. 1.

2. L'Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, S. Quirino e Zoppola o dagli Assessori competenti in materia di politiche sociali, delegati dal Sindaco anche in via permanente.
3. La delega avviene in forma scritta.
4. I Sindaci rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo. Assessori delegati in via permanente rimangono in carica nell'Assemblea dei Sindaci per tutta la durata del mandato elettivo, salvo ritiro della delega.
5. Il nuovo Sindaco sostituisce di diritto il componente decaduto.
6. Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco comportano la decadenza del soggetto da lui delegato in via permanente nell'Assemblea dei Sindaci.
7. Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati i rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, nonché i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche dell'ambito territoriale.
8. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa di norma il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni con i referenti dell'Ufficio di Direzione, coinvolti dai provvedimenti posti all'attenzione dell'Assemblea e personale addetto alla segreteria.
9. L'Assemblea dei Sindaci è pubblica salvo diversa esplicita indicazione del Presidente dell'Assemblea sui ordini del giorno da discutere tra i soli componenti dell'Assemblea. Il Pubblico non può intervenire nella discussione.

### *Articolo 3*

#### **IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Sindaci elegge al suo interno il Presidente.
2. Il Presidente dell'Assemblea è eletto, a maggioranza assoluta, dai componenti dell'Assemblea dei Sindaci. Rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
3. Spettano al Presidente i poteri di direzione dell'Assemblea dei Sindaci. Egli convoca l'Assemblea dei Sindaci di norma una volta al mese o qualora ne facciano richiesta motivata almeno due componenti. Definisce l'ordine del giorno, presiede l'Assemblea, disciplina e coordina i lavori e cura gli adempimenti conseguenti.
4. Nel caso in cui un componente non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive il Presidente invia una nota scritta dell'Assemblea dei Sindaci al Comune di riferimento.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in difetto dal componente dell'Assemblea più "anziano" di età.
6. Nei casi previsti all'art 2, comma 6, o in caso di conclusione del mandato elettivo del Presidente, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad eleggere un nuovo Presidente che rimane in carica per tutta la durata del mandato elettivo e comunque non oltre la durata di validità della Convenzione di Ambito.
7. Il Presidente è membro di diritto della Conferenza regionale dei Servizi Sociali dei Comuni quale organismo di confronto permanente con funzioni consultive e propositive in materia di sistema integrato, di cui alla L.R. 31 del 27/12/2018, art. 19.
8. Il Presidente attiva il processo preordinato alla definizione del Piano di zona e alla stipulazione del relativo Accordo di programma.

### *Articolo 4*

#### **IL VICEPRESIDENTE**

1. L'Assemblea dei Sindaci nomina al suo interno il Vicepresidente.
2. La funzione di Vicepresidenza è rotativa all'interno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci ed avviene secondo il criterio ordinale del comune maggiormente popolato.
3. Il Vicepresidente dell'Assemblea rimane in carica per la durata di un anno.
4. Il Vicepresidente di turno sostituisce il Presidente in caso di assenza assumendo le funzioni che gli sono attribuite.
5. E' derogabile il criterio rotativo della funzione di Vicepresidenza all'interno dei componenti dell'Assemblea, qualora esso non trovasse possibilità di applicazione per rinunce, indisponibilità, od altre motivazioni condivise unanimemente dall'Assemblea medesima

#### *Articolo 5*

### **FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI**

1. L'Assemblea ha funzioni di indirizzo e regolazione in materia di sistema integrato locale e svolge in particolare le seguenti attività e funzioni:
  - A) funzioni di indirizzo
    - a) è l'organo di indirizzo e di alta amministrazione del Servizio sociale dei Comuni ed elabora le linee di programmazione annuali e pluriennali e progettazione del sistema locale integrato degli interventi e servizi sociali, nonché dei programmi e delle attività del SSC stesso;
    - b) esprime indirizzi in merito alla composizione e funzione della dotazione organica del Servizio sociale dei Comuni, definendone con l'Ente Gestore del SSC numero e profilo professionale;
    - c) esprime indirizzi in merito al modello organizzativo del Servizio Sociale dei Comuni;
    - d) esprime indirizzi in merito alla composizione di particolari organismi del Servizio Sociale dei Comuni "Noncello" aventi funzioni tecniche in materie inerenti il Servizio Sociale dei Comuni, ovvero in merito alle nomine di personale della pianta organica (DOA) da inserire in organismi tecnici di altre amministrazioni o servizi pubblici;
  - B) funzioni di controllo e valutazione
    - a) monitora e verifica l'attività dell'Ente gestore;
    - b) attiva, tramite il Presidente, il processo preordinato alla definizione del Piano di zona, alla stipulazione del relativo accordo di programma e approva annualmente il relativo Piano attuativo annuale;
    - c) partecipa al processo di programmazione sociosanitaria e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di salute con riferimento al proprio territorio
    - d) esprime parere sulla nomina del Direttore di distretto e sulla sua conferma qualora il relativo ente del servizio sanitario regionale che assicura l'assistenza territoriale gestisca in delega i servizi socioassistenziali;
    - e) esprime parere in sede di verifica degli obiettivi assegnati al Direttore del distretto nel caso previsto alla lettera d)
  - C) funzioni di regolamentazione
    - a) promuove, tramite il Presidente, la stipulazione della convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni e approva proposte di modifica, integrazione, abrogazione;

- b) approva proposte di regolamentazione inerenti l'accesso alle prestazioni, le tariffe e la compartecipazione ai costi dei servizi da parte dei cittadini, sottoponendole all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali;
  - c) approva proposte di regolamentazione in materia di autorizzazione al funzionamento, accreditamento;
  - d) definisce i livelli minimi prestazionali erogabili, nonché eventuali aggiuntivi, per la durata della convenzione;
  - e) delibera sulle proposte dei singoli Comuni relativamente ad eventuali livelli di assistenza ulteriori ed integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato o dalla Regione o da quelli già previsti dalla gestione associata;
- D) funzioni amministrativo- contabili
- a) destina l'impiego degli stanziamenti del Fondo sociale regionale e altri fondi non vincolati;
  - b) approva annualmente il Piano Economico-Finanziario e le relative variazioni;
  - c) approva annualmente il Rendiconto di gestione;
  - d) approva le modalità attuative della gestione associata, nonché i criteri di riparto relativi a spese ed entrate;
  - e) assegna al Responsabile del SSC le risorse finanziarie e strumentali per la realizzazione di programmi annuali e pluriennali;
- E) altre funzioni
- a) dispone l'avvio della procedura di selezione del Responsabile del SSC;informa i Consigli Comunali sull'andamento della gestione associata:
    - i. tramite la partecipazione del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni e/o dei Responsabili delle Unità Operative (SSC) alle adunanze delle Commissioni Consiliari competenti e/o dei Consigli Comunali, su invito, per relazionare sull'andamento dei progetti, servizi ed interventi erogati;
    - ii. eventualmente, mediante la sintesi in una relazione annuale delle tematiche e degli argomenti inerenti l'andamento della gestione associata sopra considerati.

## *Articolo 6*

### **FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea dei Sindaci viene convocata di norma presso una delle sedi dell'Ente Gestore.
2. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.
3. Il diritto di voto in Assemblea spetta esclusivamente ai Componenti o loro delegati.
4. L'Assemblea dei Sindaci definisce il calendario di massima dei lavori.
5. L'Ufficio di Direzione e Programmazione facente capo al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni costituisce la struttura tecnica di supporto all'Assemblea dei Sindaci nello svolgimento delle sue funzioni.
6. Le funzioni di supporto riguardano:
  - a) servizio di segreteria;
  - b) trasmissione delle convocazioni e degli allegati agli ordini del giorno;

- c) predisposizione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci;
- d) tenuta del Registro delle Presenze, delle Deliberazioni e degli Atti;
- e) pubblicazione delle Deliberazioni dell'Assemblea sull'Albo Pretorio del Comune dell'Ente Gestore

#### *Articolo 7*

### **CONVOCAZIONI**

1. La convocazione dell'Assemblea viene disposta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal componente più anziano, con avviso scritto e consegnato con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di calendario effettivo o, nei casi di urgenza, di almeno 48 (quarantotto) ore
2. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario della adunanza, punti di discussione posti all'ordine del giorno e completo di allegati.
3. La trasmissione dell'avviso e della documentazione allegata avviene tramite PEC .
4. Nei casi d'urgenza, la proposta di Deliberazione e relativi allegati potranno essere trasmessi (48) quarantotto ore prima dell'adunanza, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di differire l'approvazione della Deliberazione all'adunanza successiva, qualora venga richiesto dalla maggioranza dei componenti presenti.
5. Proposte di Deliberazione potranno essere discusse e approvate dall'Assemblea anche se non inserite all'ordine del giorno. In tal caso si applicherà la norma indicata al precedente comma 4.

#### *Articolo 8*

### **ADUNANZA**

1. E' dichiarata valida l'adunanza che raggiunge il numero legale di presenti con diritto di voto, ovvero la maggioranza dei componenti.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Presidente, il Vicepresidente od il membro più anziano di età, dichiara l'adunanza non valida ai fini delle deliberazioni eventualmente da assumere.
3. Anche in assenza del numero legale, i presenti potranno fare comunicazioni che non comportino l'approvazione di Deliberazioni.
4. Dell'adunanza dichiarata non valida per mancanza del numero legale, è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

#### *Articolo 9*

### **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le decisioni dell'Assemblea assumono forma di "Deliberazione".
2. L'Assemblea delibera con voto palese. Qualora la maggioranza dell'Assemblea lo richieda, essa può deliberare a scrutinio segreto.
3. Le Deliberazioni riguardanti l'elezione del Presidente e l'approvazione del Regolamento Interno sono disciplinate dall'art. 20 comma 6bis della L.R. 31/03/2006 n. 6 in base al numero dei voti espressi da ciascun componente, come segue:.
  - a) un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
  - b) due voti per i Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;

- c) quattro voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
  - d) sei voti per i Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;
  - e) nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
  - f) dodici voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;
  - g) quindici voti per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
4. Tutte le altre Deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, cui spetta un solo singolo voto;
  5. In caso di parità prevale la scelta del Presidente, o di chi presiede l'Assemblea ai sensi dell' art. 3, comma 5.
  6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti nei confronti dell'Ente Gestore e dei Comuni associati nel Servizio Sociale dei Comuni "Noncello", ferma restando la disponibilità finanziaria.
  7. Le Deliberazioni dell'Assemblea concernenti il Bilancio del Servizio Sociale dei Comuni sono approvate previa fase preparatoria di coinvolgimento dei Componenti.
  8. Tutte le Deliberazioni dell'Assemblea che non siano di mero "indirizzo" vengono adottate con apposito atto amministrativo dell'Ente Gestore.
  9. Le Deliberazioni dell'Assemblea devono disporre dei seguenti pareri di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
    - a) parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato;
    - b) parere di regolarità contabile del Ragioniere capo;
  10. L'Assemblea può procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, con adeguata motivazione.
  11. Le Deliberazioni dell'Assemblea sono numerate in ordine progressivo e gestite con apposito programma informatico AdWeb – Atti Deliberativi dell'Ente Gestore.
  12. Le Deliberazioni dell'Assemblea ed i relativi allegati sono resi pubblici sull'Albo Pretorio del Comune dell'Ente Gestore, raggiungibile con link anche dal sito del Servizio sociale dei comuni.

#### *Articolo 10*

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento è adottato con Deliberazione di immediata esecutività.
2. Modificazioni al presente regolamento interno, possono essere proposte da ogni singolo Comune o dal Responsabile del SSC. Le modificazioni al regolamento sono approvate dall'Assemblea medesima, con il voto favorevole qualificato di cui all'art. 9. comma 3.

#### *Articolo 11*

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Nella seduta di insediamento dell'Assemblea, in deroga all'art. 7, comma 1, la Convocazione dell'Assemblea è disposta dal Sindaco del Comune più popoloso.

2. Per quanto non specificato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Pordenone.



# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LISETTO MIRALDA

CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R

DATA FIRMA: 12/09/2019 17:28:42

IMPRONTA: 38BB6FACC510E0DA707F203D249E4BC0599D0AB81AFBE094B23CB3FA78F0D058  
599D0AB81AFBE094B23CB3FA78F0D0586F7460DCC5E7D255ED69DD236E87EB85  
6F7460DCC5E7D255ED69DD236E87EB85872A93ED6B81B53E70FF180E477957B2  
872A93ED6B81B53E70FF180E477957B200E6F3B2F422F3B7008B131ACF3DDCBA



## **REGOLAMENTO**

**PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI, AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI**

**DI NATURA SOCIALE, SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-EDUCATIVA**

**EROGATI DAL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI**

**DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5 DI PORDENONE**

approvato dai Consigli Comunali di:

Roveredo in Piano	n. 52 del 27/11/2013
Porcia	n. 80 del 28/11/2013
San Quirino	n. 41 del 30/11/2013
Pordenone	n. 47 del 09/12/2013
Cordenons	n. 138 del 19/12/2013

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

ART. 1 (OGGETTO) .....	4
ART. 2 (PRINCIPI E FINALITÀ) .....	4
ART. 3 (DESTINATARI) .....	4
ART. 4 (VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO) .....	5
ART. 5 (GARANZIE AI DESTINATARI) .....	5

## **TITOLO II**

### **NORME PROCEDIMENTALI**

ART. 6 (MODALITÀ E ISTRUTTORIA PER L'ACCESSO A BENEFICI, SERVIZI E INTERVENTI) .....	5
ART. 7 (DEROGHE PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE) .....	6

## **TITOLO III**

### **COMPARTICIPAZIONE**

ART. 8 (APPLICAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE) .....	6
ART. 9 (MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI) .....	6
ART. 10 (TITOLI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ED INTERVENTI) .....	7

## **TITOLO IV**

### **SERVIZI E PRESTAZIONI**

ART. 11 (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE) .....	7
ART. 12 (SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO-EDUCATIVI) .....	7
ART. 13 (INTERVENTI IN FAVORE DELL'ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE) .....	8
ART. 14 (DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI) .....	8
ART. 15 (CONDIZIONI E CRITERI DI ACCESSO) .....	9
ART. 16 (DURATA, CESSAZIONE, SOSPENSIONE, RIDUZIONE E/O AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO) .....	9
ART. 17 (COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO) .....	10
ART. 18 (PASTI A DOMICILIO) .....	10
ART. 19 (ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE O ANZIANE PRESSO CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI) .....	10
ART. 20 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI MINORI) .....	11
ART. 21 (SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA) .....	11
ART. 22 (ALTRI SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA) .....	11
ART. 23 (SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE) .....	11
ART. 24 (SERVIZIO AFFIDI) .....	12
ART. 25 (CONTRIBUTO PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE) .....	12
ART. 26 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN COMUNITÀ RESIDENZIALI) .....	13
ART. 27 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI) .....	13
ART. 28 (ONERE DELLA RETTA DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI) .....	13
ART. 29 (ACCOGLIENZA DI MINORI IN CONVITTI O SEMICONVITTI) .....	14
ART. 30 (SERVIZIO ORIENTA LAVORO) .....	14
ART. 31 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ) .....	15
ART. 32 (INTERVENTI ASSISTENZIALI SPECIFICI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ) .....	15
ART. 33 (STANDARD E LIVELLI DI ASSISTENZA) .....	15
ART. 34 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO) .....	15
ART. 35 (CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA) .....	16
ART. 36 (MINIMO VITALE) .....	16
ART. 37 (INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO) .....	16

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

ART. 38 (LIMITI DI ESIGIBILITÀ) .....	18
ART. 39 (ACCESSO AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI) .....	18
ART. 40 (CONTROLLI) .....	18
ART. 41 (AZIONI DI RIVALSA PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE PERCEPITE) .....	18
ART. 42 (PRIVACY E TRATTAMENTO DATI) .....	18

ART. 43 (MODIFICHE AL REGOLAMENTO).....	19
ART. 44 (ENTRATA IN VIGORE).....	19
ART. 45 (NORME DI RINVIO).....	19

**ALLEGATO A**

STRUMENTO DI PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, DELLE CONDIZIONI DI VITA E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI INTEGRATIVI AL REDDITO E DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI .....	20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**ALLEGATO B**

COMPARTECIPAZIONI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (ARTT. 8, 17).....	26
--------------------------------------------------------------------------------	----

**Acronimi utilizzati nel testo**

D.P.C.M.	Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri
EMDH	Equipe Multi Disciplinare Handicap
ISEE	Indicatore Situazione Economica Equivalente
SSC	Servizio Sociale dei Comuni
PAI	Piano Assistenziale Individualizzato
SAD	Servizio di Assistenza Domiciliare
SSP	Servizio Sociale Professionale

# TITOLO I

## NORME GENERALI

### Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, agli interventi e servizi sociali, oggetto di gestione associata, erogati dall'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone<sup>1</sup> (di seguito chiamato "Ambito") a cui ciascun Comune associato dovrà attenersi.
2. Il presente Regolamento disciplina inoltre quanto non già regolamentato da apposite norme statali, e regionali, da convenzioni e regolamenti dell'Ente Gestore (da intendersi Comune di Pordenone) e da provvedimenti di natura speciale in vigore o emanati nel corso di validità del presente Regolamento.

### Art. 2

*(Principi e finalità)*

1. Il Regolamento è orientato a costruire lo sviluppo del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, secondo modalità rispondenti alle esigenze espresse dai cittadini ed ai criteri di programmazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, efficacia ed economicità e qualità, con la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.
2. I servizi e le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono tesi a favorire le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà, essi perseguono altresì la realizzazione di un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale, delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.
4. I Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 riconoscono e promuovono i servizi di comunità come parte complementare e necessaria del sistema locale integrato degli interventi e dei servizi sociali.

### Art. 3

*(Destinatari)*

1. Possono accedere agli interventi e alle prestazioni di cui al presente Regolamento tutte le persone residenti nel territorio dei comuni dell'Ambito.
2. Possono accedere alle prestazioni, agli interventi e ai servizi previsti dal presente Regolamento le persone di cui all'art. 4 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6<sup>2</sup> e ss.mm.ii.

---

<sup>1</sup> Fanno parte dell'Ambito Urbano 6.5 i comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino.

<sup>2</sup> "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", articolo 4 "Destinatari del sistema integrato":

1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:

a) i cittadini italiani;

b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#) (Attuazione della [direttiva 2004/38/CE](#) relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c) gli stranieri individuati ai sensi dell' [articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#) (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all' [articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251](#) (Attuazione della [direttiva 2004/83/CE](#) recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2. Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall' [articolo 2, comma 1, della legge 328/2000](#).

1. **3.** Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le **donne** straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

3. Tutte le persone comunque presenti nel territorio dell'Ambito possono accedere agli interventi ed ai servizi di assistenza urgenti ed indifferibili così come disciplinato dalla normativa regionale.
4. Sarà cura del SSC prendere gli opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con diritto di rivalsa sul Comune di residenza stesso.
5. Possono accedere al primo intervento di tutela, anche se comporta onere economico, i minori italiani o stranieri non residenti nei comuni dell'Ambito fatta salva l'azione di rivalsa rispetto al Comune di residenza;
6. Altri destinatari possono essere previsti da norme speciali e/o da provvedimenti di natura mirata.
7. Tutti i richiedenti i benefici di cui tratta il presente regolamento devono essere edotti che gli stessi sono erogati nei limiti delle disponibilità finanziarie disposte annualmente.

#### **Art. 4**

*(Valutazione dello stato di bisogno)*

1. Laddove le disposizioni di legge non prevedano degli automatismi o specifici criteri, l'accesso alle prestazioni e agli interventi è subordinato alla valutazione tecnico- professionale dello stato di bisogno del richiedente che compete all'Assistente Sociale. L'operatore si avvale della metodologia professionale propria e del lavoro di équipe e, ove necessario, acquisisce pareri di altre figure professionali o di servizi specialistici. Per le procedure d'accesso si rinvia all'art.6.
2. Lo stato di bisogno è caratterizzato dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) inadeguatezza del reddito e della capacità di soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) condizioni di non autonomia, anche nel provvedere a sé stessi o alla propria famiglia;
  - c) svantaggio personale e sociale in situazione di fragilità della rete primaria di riferimento.
3. In ogni caso sono fatti salvi gli interventi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 5**

*(Garanzie ai destinatari)*

1. Il SSC assicura ai destinatari:
  - a) l'informazione sugli interventi, sulle prestazioni e sulle modalità per accedervi;
  - b) la consulenza professionale di un Assistente Sociale, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
  - c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
  - d) l'individuazione di un referente per il caso.
2. Il SSC garantisce inoltre il controllo sul mantenimento dei requisiti per l'ottenimento delle prestazioni anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

## **TITOLO II**

### **NORME PROCEDIMENTALI**

#### **Art. 6**

*(Modalità e istruttoria per l'accesso a benefici, servizi e interventi)*

1. E' prevista, presso la sede dei Servizi sociali del proprio Comune, attraverso il Servizio Sociale Professionale, una prima valutazione generale della situazione di bisogno e la verifica dei requisiti per l'eventuale accesso ai singoli interventi, servizi e benefici.

---

4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.

5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.

2. La possibilità di accedere ai singoli interventi, servizi e benefici, accertata la disponibilità in bilancio di idonee risorse finanziarie, avviene a seguito della elaborazione di uno specifico PAI, sottoscritto dal richiedente, in cui vengono previsti tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale.
3. Successivamente, l'interessato o altro soggetto legalmente autorizzato a rappresentarlo deve presentare una domanda compilata tramite apposita modulistica messa a disposizione dal SSC reperibile anche sul sito istituzionale dell'Ente Gestore. Per l'accesso alle contribuzioni economiche l'istanza dovrà essere accompagnata da:
  - a) dichiarazione e attestazione ISEE o altro strumento previsto dalla normativa successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento;
  - b) altra documentazione specifica ritenuta utile a sostegno della richiesta;
4. L'Assistente sociale di riferimento, entro il termine di 20 giorni lavorativi dalla raccolta dell'istanza, la inoltra al Responsabile SSC unitamente alla propria proposta di intervento.
5. Il servizio amministrativo comunica per iscritto all'interessato l'accoglimento o il diniego della richiesta.
6. L'interessato può presentare opposizione scritta al responsabile SSC in caso di esito negativo della sua domanda entro 30 giorni.
7. La nota dovrà contenere le motivazioni e le controdeduzioni relative alla richiesta del riesame della pratica.

### **Art. 7**

*(Deroghe per la fruizione di prestazioni sociali agevolate)*

1. In presenza di particolari situazioni, sono ammesse deroghe all'accesso alle prestazioni sociali agevolate, adeguatamente motivate dall'assistente sociale referente, ove si accertino:
  - a) la necessità di intervenire in situazione d'emergenza al fine di garantire la tutela delle persone in difficoltà;
  - b) rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al rilascio della dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) e successive modifiche ed integrazioni.

## **TITOLO III**

### **COMPARTECIPAZIONE**

#### **Art. 8**

*(Applicazione della compartecipazione)*

1. Per i servizi e le prestazioni di seguito indicati è prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell'utente ed eventuali familiari civilmente obbligati:
  - a) Inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali;
  - b) SAD (Allegato B)
2. In caso di inadempienza l'Ente Gestore ha facoltà di rivalersi nelle forme di legge.
3. L'entità della compartecipazione di cui al presente articolo viene proposta annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, in sede di previsione di bilancio, e recepita dalle Giunte dei Comuni convenzionati.

#### **Art. 9**

*(Modalità di erogazione degli interventi e dei servizi)*

1. Il SSC eroga gli interventi e servizi professionali sociali, socio-assistenziali e socio-educativi in forma diretta o indiretta, tramite esternalizzazione, accordi e protocolli di collaborazione o tramite accreditamento di soggetti, individuati da appositi Regolamenti che, in possesso dei requisiti richiesti, possono essere accreditati per l'erogazione dei servizi.

## **Art. 10**

*(Titoli per l'acquisto di servizi ed interventi)*

1. L'erogazione dei servizi ed interventi tramite accreditamento avviene mediante l'emissione di titoli per l'acquisto delle prestazioni erogabili che hanno lo scopo di garantire ai cittadini assistiti la libera scelta degli erogatori accreditati, al fine di usufruire di prestazioni e servizi in forma agevolata.
2. Nel titolo di acquisto sono indicate le prestazioni erogabili, le modalità, la frequenza di erogazione, il valore e la validità.
3. I titoli d'acquisto non sono soggetti a scambio e non sono cedibili a terzi.

## **TITOLO IV**

### **SERVIZI E PRESTAZIONI**

#### **CAPO I**

#### **INTERVENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

## **Art. 11**

*(Descrizione degli interventi professionali del Servizio Sociale Professionale)*

1. Il SSP si rivolge alla generalità della popolazione e garantisce informazione, rilevazione dei bisogni, prima risposta e, ove pertinente, la presa in carico ed il trattamento per fronteggiare e gestire i problemi della persona, della famiglia, dei gruppi sociali. Gli Assistenti Sociali sostengono le persone nel riconoscimento delle proprie difficoltà e nell'individuazione delle risorse utili a superarle, nonché nello sviluppo delle capacità di impiegare tali risorse nel proprio progetto di vita.
2. Il SSP articola la propria offerta in:
  - a. pronto intervento sociale;
  - b. segretariato sociale;
  - c. consulenza sociale;
  - d. presa in carico e trattamento dei casi (diagnosi sociale, progettazione e gestione).
  - e. interventi di tutela e protezione sociale.
3. Il SSP elabora valutazioni e definisce i PAI con la collaborazione del destinatario (LR 6/2006 art 5 comma 2). Il piano assistenziale personalizzato si fonda su un patto stipulato tra l'utente - consapevole di voler generare un cambiamento sulla situazione personale e familiare, il suo eventuale legale rappresentante e l'Assistente Sociale, che attiva tutte le risorse necessarie al buon esito del lavoro comune. I progetti così condivisi definiscono i reciproci impegni, gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di verifica delle azioni concordate. L'utilizzo delle risorse pubbliche è vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4 e non è soggetto ad alcun automatismo tra l'accertamento dell'esistenza delle medesime e l'assegnazione delle risorse stesse, bensì viene mediato dal patto sopra richiamato. Sono fatti salvi gli interventi prescritti dalla Magistratura. Per situazioni multiproblematiche, sono previsti PAI predisposti con altre organizzazioni (sanitarie, lavorative, formative, scolastiche, ecc.), in sedi istituzionalmente previste da specifiche normative o da precisi protocolli operativi.
4. Il SSC può collaborare con Università, Centri di Formazione e di Ricerca e sedi formative degli Assistenti Sociali e delle altre figure professionali di area sociale.
5. Il SSP persegue altresì la promozione del benessere della comunità attraverso la propria dimensione istituzionale di studio ed interpretazione delle situazioni di bisogno allo scopo di individuarne le cause prossime o remote e formulare piani e programmi per la loro prevenzione e risoluzione. Su questa dimensione comunitaria, il SSP mobilita e coordina un sistema di risorse personali, istituzionali e territoriali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

## **Art. 12**

*(Servizi socio assistenziali e socio-educativi)*

1. I servizi socio assistenziali e socio-educativi per la generalità della popolazione e per specifiche aree tematiche sono di competenza del Servizio Sociale Professionale.



2. I servizi socio assistenziali e socio-educativi si avvalgono di professionisti di area educativa e assistenziale che intervengono in modo integrato con l'Assistente Sociale per migliorare specifiche competenze e abilità delle persone e per realizzare quanto previsto nel PAI. Sono compresi tra questi il SAD, i Servizi Integrativi all'infanzia, il Servizio Educativo Territoriale, gli interventi ex L.R. 41/96 lettere a,b,c,d, ed il Servizio Orienta Lavoro.

### **Art. 13**

*(Interventi in favore dell'assistenza residenziale e semiresidenziale)*

1. Il SSC valuta la possibilità di un'ideale accoglienza semiresidenziale o diurna, anche in strutture gestite direttamente, qualora un soggetto, per motivi correlati allo stato di salute fisica, psicologica o alla situazione socio-familiare ed in assenza di soluzioni alternative, necessiti, anche temporaneamente, di mantenere o recuperare uno stato di benessere.
2. Su richiesta dell'interessato, del suo legale rappresentante o su disposizione della Magistratura o di altre Autorità competenti, il SSC o l'organismo a tal fine delegato dai Comuni (disabilità), reperisce la struttura ritenuta più idonea all'inserimento del soggetto tra quelle che si rendono disponibili, indipendentemente dal reddito familiare o segnala la situazione ad organismi interistituzionali, laddove sussistano procedure integrate con Servizi Socio-Sanitari.

## **CAPO II**

### **INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'**

### **Art. 14**

*(Descrizione degli interventi)*

1. Gli interventi per la domiciliarità costituiscono livello essenziale della programmazione e gestione di un *sistema sociale di prossimità* per predisporre un progetto di vita condiviso con la persona, la sua famiglia e la comunità, nel proprio ambiente naturale di vita e di relazione, nel rispetto della diversità, delle caratteristiche e delle scelte individuali. E' prevista una pluralità di interventi finalizzati a:
  - a) promuovere l'autonomia delle persone e delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche;
  - b) favorire l'inserimento e la partecipazione alla vita comunitaria per contribuire a contrastare ogni forma di isolamento sociale e di emarginazione;
  - c) evitare, ove possibile, il ricorso a ricoveri in ospedali o istituti;
  - d) concorrere alla facilitazione delle dimissioni protette da ospedali o istituti;
  - e) curare il collegamento con strutture e servizi di secondo livello (es. centri diurni);
  - f) favorire l'integrazione ed il collegamento con il Distretto Sanitario, con i medici di medicina generale e altri Servizi sanitari specialistici per dare continuità e completezza al trattamento di mantenimento e di riabilitazione a domicilio dell'utente.
2. Tali interventi possono essere sia di tipo professionale, che economico e possono riguardare:
  - a) servizi educativi e addestrativi: educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in condizioni di autonomia compromessa, all'interessato, ai suoi familiari, alle altre risorse umane da questi attivate;
  - b) cura dei propri interessi e delle attività della vita quotidiana;
  - c) aiuto nella cura della casa;
  - d) consegna dei pasti a domicilio, lavaggio della biancheria;
  - e) attività di gruppo;
  - f) servizi di trasporto e accompagnamento sociale.
3. Il SAD, attraverso prestazioni di personale qualificato a seconda della tipologia dei servizi offerti, con procedure flessibili e tempestive, si diversifica funzionalmente personalizzando le risposte e prevedendo percorsi particolari idonei a gestire le situazioni con caratteristiche d'urgenza.
4. I tempi, le modalità e la durata della presa in carico verranno valutati di volta in volta dal SSC.
5. Ai servizi complementari SAD si possono affiancare altre figure reputate idonee per il soddisfacimento dei bisogni dell'utenza.

## **Art. 15**

*(Condizioni e criteri di accesso)*

1. Possono beneficiare del SAD oltre ai destinatari di cui all'art. 3:
  - a) persone che necessitano di progetti di presa in carico a termine (per un periodo massimo di norma 3 mesi) in quanto dimesse da ospedali o altre strutture;
  - b) congiunti di persone non autosufficienti o altri soggetti che si rendano disponibili, che necessitano di acquisire competenze e abilità utili allo svolgimento dei compiti di assistenza;
  - c) persone abitualmente assistite a domicilio da assistenti familiari durante i periodi di loro assenza non altrimenti sostituibili o di frequenza a corsi di formazione attinenti alle mansioni assistenziali svolte;
  - d) minori affidati all'Ente locale e/o necessitanti di interventi di tutela e di sostegno alle funzioni genitoriali.
2. Costituiscono titolo di priorità le situazioni d'urgenza e l'assenza di altri benefici e prestazioni assistenziali.
3. Nel caso le domande di ammissione al servizio eccedessero le possibilità di erogazione degli interventi, viene predisposta una apposita lista d'attesa cui attingere con riferimento alla cronologia ed alla tipologia di intervento richiesto, connessa alla situazione organizzativa contingente e secondo le seguenti priorità:
  - a) persone di qualsiasi età che necessitino di prestazioni di particolare urgenza, con priorità per le persone in condizioni di disagio economico, come formulato all'art. 36, comma 2;
  - b) persone anziane (ultrasessantacinquenni) con ridotte capacità di autonomia o inabili (invalidi civili al 100%, ciechi civili assoluti, ecc) sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
  - c) persone di qualsiasi età (compresi i minori e persone con disabilità) con ridotte capacità di autonomia psichica e fisica, sole o in famiglia, quando la stessa non sia in grado di provvedere alle loro necessità più elementari, e che si trovino in condizioni economiche disagiate;
4. Il SSC può prevedere l'attivazione del SAD con procedura d'urgenza laddove si rilevino situazioni indifferibili di bisogno e di tutela. In tal caso la documentazione richiesta per l'accesso e la prosecuzione del servizio deve essere presentata entro e non oltre il 15° giorno dall'avvio della prestazione, pena l'interruzione.

## **Art. 16**

*(Durata, cessazione, sospensione, riduzione e/o ampliamento del servizio)*

1. L'intervento SAD ha la durata massima di un anno, rinnovabile su accertata permanenza dello stato di bisogno, non altrimenti risolvibile.
2. E' prevista la cessazione del servizio in caso di:
  - a) raggiungimento dei termini temporali stabiliti o degli obiettivi relativi al PAI;
  - b) rinuncia scritta dell'utente;
  - c) ricovero definitivo in istituto;
  - d) modifica dei requisiti di ammissione;
  - e) mancato rispetto da parte dell'utente delle pattuizioni concordate in sede di attivazione;
  - f) trasferimento di residenza al di fuori del territorio dei Comuni dell'Ambito.
3. Il Servizio può essere sospeso in caso di:
  - a) temporanea assenza dell'utente (ad esempio ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici, brevi soggiorni presso parenti, ricoveri temporanei in struttura protetta, ecc...);
  - b) reiterazione di comportamenti irrispettosi o non collaboranti nei confronti del personale incaricato;
  - c) situazioni di rischio per gli operatori presso l'alloggio del beneficiario.
4. Il Servizio potrà essere riattivato su richiesta dell'utente.
5. Il Servizio può essere ridotto o ampliato negli accessi, nel numero delle ore e nelle prestazioni rispetto al PAI originario, su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento, in relazione alle variazioni delle necessità del beneficiario e alla disponibilità dell'organizzazione.

## **Art. 17**

*(Compartecipazione al costo del servizio)*

1. L'istanza di accesso dovrà essere accompagnata dall'attestazione ISEE e da eventuale altra documentazione ritenuta utile per la quantificazione della quota di compartecipazione al costo del servizio.
2. I beneficiari degli interventi per la domiciliarità, indipendentemente dalle modalità di erogazione di cui all'art. 9, compartecipano al costo del servizio come indicato nella tabella di cui all'allegato B.
3. Il pagamento della quota di compartecipazione avviene con cadenza trimestrale, previo ricevimento di apposita documentazione inviata all'utente da parte dell'Ente Gestore.
4. Sono esenti dalla compartecipazione beneficiari affetti da grave patologia certificata dai Servizi Sanitari ai sensi dell' art. 3 comma 3 Legge 104/92, con effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità ai sensi della predetta legge.

## **Art. 18**

*(Pasti a domicilio)*

1. Il pasto a domicilio è un servizio complementare all'assistenza domiciliare consistente nella consegna a domicilio dei pasti di mezzogiorno e serali.
2. Il pasto viene distribuito nei tempi e nelle modalità disciplinate nell'appalto in essere predisposto e gestito dall'Ente Gestore ovvero secondo le modalità di gestione previste dall'Ambito.
3. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti viene effettuato su tutto il territorio dei Comuni facenti parte dell'ambito.
4. Oltre a quelli già indicati all'art. 15, possono usufruire del servizio pasti a domicilio anche le persone sole di qualsiasi età, che si trovino in condizione di temporanea non autosufficienza e che non sono in grado di provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti.
5. Il servizio, attivato per le persone di cui ai succitati punti, verrà sospeso al venire meno dei requisiti ivi indicati.
6. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati con le modalità indicate all'art. 6.
7. Eventuali esenzioni al pagamento saranno determinate dal Responsabile del provvedimento su valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento.
8. Nel caso in cui il servizio venga reso in forma gratuita la domanda dovrà essere riformulata annualmente.
9. Gli utenti sono tenuti a partecipare alle spese tramite il pagamento della quota intera pari al costo complessivo del singolo pasto.
10. Le eventuali variazioni del costo del pasto saranno preventivamente comunicate all'utenza.
11. Il pagamento del servizio deve essere effettuato direttamente alla ditta appaltatrice, ovvero con le modalità previste nelle clausole contrattuali.
12. L'importo per l'acquisto dei "carnet" dovrà essere corrisposto anticipatamente all'incaricato della consegna dei pasti; per ogni pasto consegnato verrà staccato dal blocchetto il relativo buono.
13. Il servizio può essere sospeso su richiesta diretta dell'utente, purché ne faccia pervenire una comunicazione scritta al SSC almeno 5 giorni prima della data dalla quale intende sospenderlo, fatta salva l'impossibilità in un termine inferiore in casi eccezionali.
14. Il periodo di sospensione dovrà riportare data di inizio e di fine dello stesso.
15. In caso di mancata comunicazione in tempo utile, i pasti preparati e consegnati anche se non ritirati/consumati dovranno essere ugualmente pagati.
16. Il servizio pasti a domicilio cessa nei seguenti casi:
  - a) rinuncia scritta dell'utente e/o dei suoi familiari o persone di riferimento;
  - b) comunicazione del decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso un Istituto;
  - c) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio (art. 15).

## **Art. 19**

*(Accoglienza di persone adulte o anziane presso centri diurni semiresidenziali)*

1. L'accoglienza semiresidenziale diurna si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani e, per particolari necessità, ad adulti, residenti nei Comuni dell'Ambito con vario grado di autosufficienza, e che possono trarre beneficio da programmi di mantenimento o riattivazione delle capacità cognitivo-funzionali, comportamentali e affettivo-relazionali, con moduli personalizzati orientati dai bisogni e dalle capacità residue.

2. Il servizio semiresidenziale costituisce una risorsa a supporto della domiciliarità che concorre a ritardare o a evitare l'istituzionalizzazione e a favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita familiare e sociale, assicurando supporto e sgravio alla famiglia nel lavoro di cura.

### **CAPO III** **INTERVENTI A FAVORE DI MINORI**

#### **Art. 20**

*(Descrizione e finalità degli interventi a favore di minori)*

1. Gli interventi a tutela dei minori sono progettati con il costante riferimento alla famiglia di appartenenza, la cui centralità è riconosciuta, valorizzata e potenziata come il luogo privilegiato per la crescita dei bambini e degli adolescenti.
2. L'aiuto ai minori viene pertanto previsto prioritariamente nel loro contesto familiare, promuovendo, ove necessario, interventi integrativi e di sostegno alla genitorialità.
3. Qualora ciò non produca i cambiamenti necessari ad assicurare una crescita adeguata al minore, si possono prevedere interventi sostitutivi della famiglia, per dare ad essa il tempo di attuare i cambiamenti necessari a riappropriarsi della propria funzione e al minore un contesto idoneo a soddisfare le proprie esigenze.
4. Tali interventi hanno carattere di continuità laddove la famiglia non ci sia o risulti inadeguata nonostante la progettualità proposta.

#### **Art. 21**

*(Servizi integrativi per la prima infanzia)*

1. I Servizi integrativi per la prima infanzia accolgono in forma diurna bambini dai 12 ai 36 mesi accompagnati da adulti di riferimento (genitori, nonni, baby-sitter, altri familiari) prioritariamente residenti nei Comuni dell'Ambito.
2. E' consentito l'accesso al servizio anche a famiglie non residenti nell'Ambito, previa valutazione delle richieste.
3. I Servizi forniscono opportunità ricreative, educative e di socializzazione e sostengono la strutturazione dell'identità personale, offrendo opportunità di crescita e stimoli relazionali e cognitivi. Tali Servizi rispondono altresì ai bisogni diffusi di socialità e di informazione e favoriscono la condivisione delle esperienze proprie del ruolo genitoriale.
4. Vengono regolamentati con apposito atto approvato dall'Assemblea dei Sindaci e recepito dall'Organo competente dell'Ente Gestore le modalità di ammissione e di frequenza, la compartecipazione da parte delle famiglie alla spesa dei servizi, gli orari del servizio, la qualifica del personale, le indicazioni su alimentazione ed igiene ed altri aspetti organizzativi.

#### **Art. 22**

*(Altri servizi integrativi per l'infanzia e l'adolescenza)*

1. I Comuni dell'Ambito possono prevedere altri servizi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzati ad offrire opportunità educative integrative a quelle fornite dalla scuola e dalla famiglia. In particolare possono promuovere interventi atti a sostenere le famiglie nella conciliazione dei tempi di cura e dei tempi di lavoro.

#### **Art. 23**

*(Servizio Educativo Territoriale)*

1. Il Servizio Educativo Territoriale sostiene i minori ed i loro nuclei familiari, con la funzione di supportare il ruolo genitoriale, superando criticità e difficoltà temporanee o prolungate.
2. L'attribuzione individuale delle ore-servizio viene stabilita con progetto personalizzato.
3. Il Servizio interviene altresì per le situazioni di minori e giovani che presentino delle problematiche evolutive tali da richiedere un aiuto specifico, finalizzato a migliorare l'armonico sviluppo e la costruzione dell'identità, nonché a prevenire il rischio di disagio e di devianza.

4. Possono accedervi altresì persone di età compresa fra 18 e 21 anni soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ovvero con necessità riabilitative sul fronte sociale e relazionale o per il completamento di percorsi socio-educativi in atto.
5. Il Servizio viene erogato da operatori che affiancano i minori, i giovani e le loro famiglie secondo una progettazione condivisa, fatti salvi provvedimenti da parte della magistratura.
6. Il Servizio educativo viene attuato nelle seguenti forme:
  - a) servizio extrascolastico, svolto di norma a domicilio della famiglia, rivolto ai minori frequentanti scuole di ogni ordine e grado, attraverso attività di sostegno didattico e di mediazione con la scuola, attività anche esterne volte a favorire l'autonomia e la socializzazione, accompagnamento ad iniziative ludico-ricreative, orientamento all'utilizzo delle risorse del territorio, supporto educativo alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni;
  - b) servizio integrativo della funzione genitoriale, svolto all'interno del nucleo familiare con attività di educazione all'accudimento dei figli, responsabilizzazione alla funzione genitoriale, supporto nelle cure quotidiane e monitoraggio delle capacità genitoriali;
  - c) servizio di protezione e tutela, con attività di mediazione del rapporto tra genitori e figli all'interno di uno specifico progetto di sostegno e controllo, generalmente disposto dall'Autorità Giudiziaria;
  - d) collaborazione e supporto ad attività di doposcuola e strutture educative gestite da altri soggetti.
7. Il Servizio può essere erogato in forma individuale o di gruppo, anche con modalità laboratoriali su specifici obiettivi progettuali.

## **Art. 24**

*(Servizio Affidi)*

1. L'affidamento familiare<sup>3</sup> è uno strumento che tende ad assicurare al minore, la cui famiglia d'origine si trova momentaneamente nell'impossibilità di far fronte ai suoi bisogni, una sistemazione temporanea presso una famiglia individuata nell'ambito della parentela (affido parentale) oppure presso altro nucleo familiare (affido etero-parentale), idonea a soddisfare le sue esigenze educative, affettive, psicologiche, sociali e assicurino mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive uniti alla crescita. L'affidamento rappresenta pertanto un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia di origine, svolto nel rispetto della prospettiva del rientro in famiglia del minore.
2. Il Servizio Affidi afferisce al SSC, cui spettano compiti di valutazione, selezione delle famiglie disponibili, abbinamento tra famiglie e minori, sostegno e monitoraggio, nonché attività di promozione dell'affido.

## **Art. 25**

*(Contributo per le famiglie affidatarie)*

1. A fronte dell'affidamento di un minore residente nell'Ambito viene corrisposto agli affidatari, salva dichiarazione scritta di rinuncia da parte degli stessi, un contributo economico mensile. L'Assistente Sociale nella valutazione considera l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine.
2. L'intervento di natura economica su valutazione del Servizio sociale può venire prorogato sino al ventunesimo anno di età, al fine di consentire al minore affidato il completamento del percorso scolastico superiore e/o il raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa.
3. Il contributo economico viene erogato nel caso di affidamento consensuale-eterofamiliare o giudiziale-eterofamiliare nella misura massima del contributo mensile stabilito con riferimento alla pensione minima corrisposta dall'INPS ai lavoratori dipendenti annualmente rivalutata.
4. Nel caso di affidamento consensuale o giudiziale parentale (entro il quarto grado) stante gli obblighi agli alimenti secondo la normativa vigente, può essere previsto un contributo da definirsi in base alle esigenze del minore e della famiglia accogliente, tenendo conto delle condizioni economiche della famiglia d'origine, stabilito dal Servizio Sociale all'interno del progetto complessivo di affido. In ogni caso l'entità del contributo mensile non dovrà superare la misura massima indicata al precedente comma 3.
5. La misura può essere maggiorata fino alla percentuale massima del 30% su proposta motivata dell'Assistente Sociale.
6. In aggiunta al contributo mensile può essere erogato un contributo straordinario per spese eccezionali su valutazione dell'assistente sociale di riferimento. Dette spese possono essere riconosciute solo a valutazione dell'Assistente Sociale, a

---

<sup>3</sup> Disciplinato ai sensi della L. 184/1983 e s.m. di cui alla L. 149/2001.

- seguito di presentazione di preventivo economico delle spese che verranno liquidate, previa presentazione di fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.
7. Al raggiungimento della maggiore età e fino al compimento del 21esimo anno verrà riconosciuto alla famiglia affidataria il sostegno economico corrisposto in precedenza.
  8. La liquidazione del contributo spettante verrà corrisposto entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento.
  9. L'Ente Gestore provvede a stipulare per ogni minore/infraventunenne in affidamento una idonea polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi considerando tali anche i membri della famiglia affidataria, nonché per la copertura dei danni che egli stesso può subire durante l'affido.
  10. E' fatto obbligo alle famiglie affidatarie provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito la denuncia di infortunio e/o incidente.

## **Art. 26**

### *(Accoglienza di minori in comunità residenziali)*

1. Ove sia stata verificata l'impossibilità di un affidamento familiare, o il progetto individuale renda necessaria tale soluzione è consentito l'inserimento del minore in strutture residenziali autorizzate /accreditate.
2. Gli inserimenti sono effettuati:
  - a) su disposizione del Tribunale per i Minorenni, su determinazione del SSC in regime di protezione urgente,<sup>4</sup> su determinazione del SSC, in accordo con il nucleo familiare, per fronteggiare situazioni contingenti di grave difficoltà dello stesso ad accudire il minore e relativa trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare;
  - b) su disposizioni normative emanate durante il periodo di validità del presente Regolamento;
3. L'accoglienza in struttura residenziale può avvenire anche oltre il diciottesimo anno di età e comunque non oltre il ventunesimo in base ad almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) presenza di uno specifico provvedimento della Magistratura qualora ciò risulti indispensabile per raggiungere gli obiettivi previsti dal PAI;
  - b) fino al completamento del ciclo di studi intrapreso con il consenso e su richiesta dell'interessato o nel caso di rilevanti bisogni riabilitativi o socio - educativi (v. art. 23 co. 4).
4. E' prevista l'accoglienza del minore con la madre se l'età o le condizione del minore lo richiedono e su consenso della madre.

## **Art. 27**

### *(Accoglienza di minori in centri diurni semiresidenziali)*

1. Il SSC prevede l'inserimento semiresidenziale presso strutture autorizzate/accreditate, integrative della funzione educativa familiare, finalizzate a favorire la crescita equilibrata dei minori, il cui contesto educativo familiare non risulti completamente adeguato e per evitare l'allontanamento degli stessi dal proprio ambiente di vita.
2. L'inserimento avviene per il periodo ritenuto necessario previsto dal PAI, in accordo con gli esercenti la potestà genitoriale o come disposto dalla Magistratura minorile.

## **Art. 28**

### *(Onere della retta di inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali)*

1. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento <sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Art. 403 c.c. e con riferimento agli obblighi derivanti dall'art. 11 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

<sup>5</sup> Regio Decreto Legge n.1404 del 20 luglio 1934: "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni", articolo 25 "Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall'Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (1).(1) Articolo così sostituito dalla l. 25 luglio 1956, n. 888."

2. In presenza di redditi e/o patrimonio propri del minore gli stessi, su valutazione del SSC affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno essere utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento fatto salvo quanto previsto al comma 4.
3. Qualora il SSC acquisisca gli elementi che evidenziano una difficoltà reddituale e patrimoniale dei tenuti al mantenimento che non consente loro di farsi carico totalmente della retta di permanenza in struttura, deve essere acquisito un impegno che quantifica la disponibilità alla partecipazione. L'obbligo al mantenimento si concretizza in una compartecipazione mensile da versare all'Ambito per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ed altri interventi specifici.
4. L'effettiva capacità contributiva dei soggetti tenuti al mantenimento verrà valutata in base ai criteri stabiliti con atto di indirizzo dell'Assemblea dei Sindaci recepito dalle Giunte Comunali dei comuni convenzionati.
5. Il SSC può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti in favore del nucleo la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà che impediscono la compartecipazione, confermate da apposita relazione dell'A.S e/o di altri servizi territoriali da cui emerge la condizione di grave rischio che può compromettere la tutela del minore.
6. In caso di genitori separati, per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.
7. Qualora l'ammontare dell'assegno di mantenimento venga stabilito con sentenza del Tribunale, si tiene conto di tale importo.
8. L'Assistente Sociale, ovvero l'ufficio amministrativo preposto, raccoglie formalmente l'impegno alla partecipazione dell'onere della retta che sarà calcolata escludendo la quota eventualmente di competenza dell'Azienda Sanitaria. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente.

#### **Art. 29**

*(Accoglienza di minori in convitti o semiconvitti)*

1. E' previsto il collocamento del minore in convitti o semiconvitti autorizzati ed eventualmente accreditati, con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o solare.
2. Potranno essere ammessi a fruire del servizio, minori che presentano condizioni personali e familiari a rischio, che diversamente non potrebbero accedere a percorsi di istruzione e formazione adeguati.
3. Il costo della retta viene posto a carico dei soggetti tenuti al mantenimento, la cui capacità contributiva verrà valutata in base ai criteri stabiliti con l'atto di indirizzo di cui al art. 28, comma 4.

### **CAPO IV**

#### **INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO-LAVORATIVA**

#### **Art. 30**

*(Servizio Orienta Lavoro)*

1. Il Servizio Orienta Lavoro è un servizio socio-educativo, di secondo livello, che si propone di coniugare gli interventi propri dei servizi di orientamento occupazionale e di protezione sociale con i servizi per il lavoro e si avvale di tecnici del sostegno educativo. L'accesso al Servizio è subordinato alla valutazione, alla presa in carico e alla predisposizione di un progetto personalizzato con il Servizio Sociale Professionale.
2. Il Servizio si rivolge a disoccupati, sottoccupati, inattivi o inoccupati adulti che presentino delle problematiche sociali nonché giovani a rischio di esclusione sociale.
3. Offre l'attivazione di pratiche di orientamento lavorativo e accompagnamento educativo eventualmente integrate da percorsi di formazione in contesti socio lavorativi (ad es. aziende, organizzazioni non profit, enti pubblici, ecc...) per implementare le capacità propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.
4. Per le attività sopradescritte ai commi 1, 2 e 3 il Servizio Orienta Lavoro può avvalersi di progetti ed attività di collaborazione interistituzionale con le Politiche Attive del Lavoro e i centri per l'Orientamento regionale. Per quanto riguarda gli interventi e gli strumenti si rinvia a quanto disposto da apposite linee guida provinciali.

## **CAPO V**

### **INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

#### **Art. 31**

*(Descrizione e finalità degli interventi per l'integrazione sociale delle persone con disabilità)*

1. Gli interventi per l'integrazione sociale delle persone con disabilità, fino al sessantaquattresimo anno di età in possesso della certificazione ex L. 104/92, sono finalizzati a garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia, riconoscendo e valorizzando la solidarietà sociale e salvaguardando altresì il diritto di scelta dei servizi ritenuti più idonei. A tal fine vengono assicurati l'accesso sia a servizi previsti per la generalità della popolazione sia a servizi di carattere specifico.

#### **Art. 32**

*(Interventi assistenziali specifici per le persone con disabilità)*

1. Tali interventi<sup>6</sup> sono erogati da soggetti a tal fine accreditati dai Comuni secondo uno specifico Regolamento, ed inseriti in apposito albo che consente ai fruitori la libera scelta del fornitore mediante consegna di un titolo d'acquisto.
2. Possono altresì essere previsti altri interventi e modalità di erogazione con riferimento alle normative vigenti.

#### **Art. 33**

*(Standard e livelli di assistenza)*

1. Gli interventi sono previsti nell'ambito del PAI orientato a favorire l'integrazione sociale e la permanenza della persona con disabilità a domicilio e/o in contesti normalizzanti, esclusi quindi i luoghi di ricovero assistenziale stabile e quelli deputati alla cura e ai trattamenti sanitari.
2. La progettazione, licenziata inizialmente in sede di valutazione multidisciplinare (EMDH), prevede per ogni utente l'individuazione di un referente del caso che può proporre, in itinere variazioni del progetto. Modifiche sostanziali invece dovranno prevedere una rivalutazione in EMDH, così come previsto dalle norme vigenti.
3. Il progetto personalizzato prevede una programmazione degli interventi ed il relativo monitoraggio su base annua. La quantificazione e la durata degli interventi sono inoltre subordinati alla ricognizione delle risorse disponibili ed alle priorità individuate dall'Assemblea dei Sindaci.

## **CAPO VI**

### **INTERVENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO**

#### **Art. 34**

*(Descrizione e finalità degli interventi di sostegno al reddito)*

1. Gli interventi di sostegno al reddito sono finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno derivanti da inadeguatezza del reddito o da difficoltà economiche che non consentono la soddisfazione dei bisogni fondamentali. Tali interventi hanno carattere temporaneo e supportano processi emancipativi finalizzati a sviluppare le capacità individuali e familiari di affrontare crisi legate a tappe evolutive e/o a fattori esterni, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
2. Tali interventi sono subordinati alla verifica delle condizioni reddituali del richiedente e del suo nucleo familiare o di convivenza.
3. I contributi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui devono essere limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto.
4. I contributi sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

---

<sup>6</sup> all'art.6 della Legge Regionale n. 41/96 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della L. 5 febbraio 1992, n. 104), in particolare alle lettere a) b) c) d) non delegate ad altro soggetto Istituzionale.



5. Gli interventi di sostegno al reddito sono cumulabili con altri interventi in base a motivato parere del SSC e valutazione del Responsabile del Provvedimento.
6. Non è consentita la concessione di contributi per il pagamento di prestiti, sanzioni pecuniarie, tasse e tributi.

### **Art. 35**

*(Criteri per la determinazione della situazione economica)*

1. La valutazione della situazione economica del richiedente ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali è determinata con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza del richiedente risultante dall'attestazione ISEE al cui reddito concorrono tutti i componenti.
2. Per nucleo familiare si intende quello composto da una o più persone legate da vincoli di parentela, o di affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, che siano stabilmente coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
3. Per reddito complessivo del nucleo familiare o di convivenza si intende quello risultante dalla certificazione ISEE calcolato sulla soglia di accesso come riportato nell'allegato A). Dovranno inoltre essere certificati tutti i proventi economici e le contribuzioni percepiti a qualsiasi titolo dal dichiarante o dai componenti il suo nucleo non presenti nel documento (ad es. pensioni di invalidità, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, altri interventi di sostegno al reddito, ecc.).
4. Le certificazioni che riportano un valore ISEE pari a zero devono essere accompagnate dall'autocertificazione del richiedente, esplicativa del profilo economico personale e del nucleo familiare o di convivenza del dichiarante.
5. Qualora mutassero la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche del beneficiario, in presenza di erogazioni continuative, dovrà essere riformulata l'istanza riconsiderando la situazione effettiva.
6. I soggetti che godono di benefici economici, accolti in convivenza anagrafica in strutture di accoglienza socio-assistenziali, perdono il diritto all'erogazione degli stessi.
7. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del SSC, le persone ed i nuclei familiari che presentino condizioni di reddito eccedenti il parametro di ISEE fissato con le modalità indicate dal presente Regolamento, a condizione che l'intervento sia coerente con il bisogno da soddisfare, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica. Tale intervento di norma non è replicabile a favore dello stesso beneficiario, ovvero del medesimo nucleo familiare .

### **Art. 36**

*(Minimo vitale)*

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento al minimo vitale: esso costituisce la soglia minima di reddito indispensabile a garantire dette esigenze.
2. Il minimo vitale è attualmente identificato con la situazione reddituale ISEE stabilita nell'all. A) parte 2 e può essere annualmente rivalutato dalle Giunte comunali su proposta dell'Assemblea dei Sindaci, sulla base dell'indice ISTAT per famiglie e operai ed impiegati (FOI).

### **Art. 37**

*(Interventi di sostegno al reddito)*

1. Gli interventi di sostegno al reddito vengono differenziati nelle seguenti principali categorie di benefici:
  - a) prestazioni economiche ordinarie: sono contributi a carattere continuativo erogati a favore di singoli o famiglie in condizioni economiche inferiori alla soglia di cui all'art. 36 e non in grado di corrispondere al soddisfacimento dei bisogni primari. Possono essere erogati in più soluzioni prevalentemente mensili e sono monitorati dall'Assistente Sociale di riferimento all'interno del PAI.  
La durata massima degli interventi ordinari è fissata in sei mesi, fatto salvo il rinnovo per eventuali necessità che si dovessero protrarre per massimo un anno in casi di condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili. Il contributo ordinario erogabile è proporzionale al numero dei componenti della famiglia, parametrato sugli indici ISEE, come riportato nella tabella allegato A.
  - b) prestazioni economiche straordinarie "una tantum": sono contributi economici erogati al soggetto o al nucleo familiare in stato di bisogno, al fine di soddisfare, in particolari circostanze, necessità che determinano una

situazione di emergenza imprevista di varia natura che comportano uno straordinario ed eccezionale onere economico. L'intervento economico viene erogato in presenza delle seguenti condizioni:

- a) requisiti di cui all'art. 3;
- b) avvio del percorso stabilito nel PAI;
- c) condizioni reddituali secondo i criteri di cui all'articolo 35, in ogni caso non superiore a due volte il minimo vitale come definito all'art. 36 comma 2;

La sussistenza delle predette condizioni sarà dettagliata all'interno del PAI e motivata nella proposta di intervento da parte dell'Assistente Sociale di riferimento.

Il contributo massimo annuo erogabile non potrà superare il 50% del minimo vitale come definito all'art. 36 comma 2, e potrà essere liquidato in un'unica soluzione o, per casi specifici, in più quote.

Sono, di norma, ammesse a contribuzione straordinaria entro il predetto limite:

- a) utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas
- b) spese di affitto e di condominio
- c) spese per l'acquisto di farmaci non rimborsabili dal SSN
- d) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale e di cure non coperti dal SSN e su presentazione di prescrizione medica
- e) spese straordinarie per il mantenimento, l'accudimento e l'istruzione obbligatoria dei figli
- f) eventuali altre spese su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.

- c) prestazioni economiche per fronteggiare necessità indifferibili ed urgenti, erogate tramite pronto cassa, a mezzo di buono. Questi interventi economici sono di misura contenuta, di norma del valore non superiore ad € 250,00 (definito in tale misura al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento soggetto ad eventuale rivalutazione su proposta dell'Assemblea dei Sindaci ed approvazione delle Giunte dei Comuni associati) riscuotibile entro 5 giorni lavorativi, presso la sede centrale della tesoreria comunale dell'Ente Gestore.
- d) interventi a titolo di prestito, senza interessi, consistenti in erogazioni di denaro che prevedono una restituzione successiva da parte del beneficiario.

Si interviene mediante questa formula nei casi riguardanti situazioni transitorie e gravi nelle quali la precarietà economica sia dovuta a ritardi nella riscossione di crediti, assegni di natura previdenziale o di altre entrate a favore del richiedente. La concessione del prestito è vincolata alla verifica dell'effettiva sussistenza del credito vantato e all'impegno di rimborso dello stesso o della parte corrispondente al prestito concesso. L'interessato ha l'obbligo della restituzione delle somme ricevute in prestito non appena riscossi i crediti spettanti, o secondo specifiche pattuizioni sottoscritte tra le parti.

Il prestito può essere concesso per quote non superiori all'importo massimo del credito vantato, e comunque entro l'importo massimo annuo del minimo vitale.

Si prevede un'ulteriore forma di prestito, pur in mancanza di crediti da riscuotere, connessa a necessità primarie di tipo abitativo. Oltre alle condizioni già indicate, l'assegnazione di tale prestito prevede la definizione delle modalità di restituzione di quanto anticipato dall'Ente.

- e) altri interventi di assistenza economica: indiretta erogati da soggetti terzi pubblici e privati su delega o in convenzione con l'Ambito o con singoli Comuni per la fornitura di servizi e prestazioni.
2. I benefici economici o i servizi di cui sopra possono essere erogati in un'unica soluzione ovvero a cadenza periodica, sulla base di quanto viene previsto con la predisposizione del PAI.
  3. Per tutte le tipologie di interventi sopra elencati, ove opportuno, contestualmente al PAI può essere richiesta l'adesione a percorsi socio-educativi di tutoraggio per migliorare la capacità di gestione del bilancio familiare.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 38**

*(Limiti di esigibilità)*

1. I richiedenti l'accesso alle prestazioni indicate nel presente Regolamento vantano unicamente posizioni di interesse a che le procedure per l'erogazione dei benefici avvengano in maniera corretta. Gli stessi non possono vantare alcun diritto soggettivo all'ottenimento delle prestazioni richieste alla pubblica amministrazione.
2. Se non espressamente previsto tutti gli interventi e i benefici previsti dal presente Regolamento devono comunque avere un termine correlato alle disponibilità finanziarie.

#### **Art. 39**

*(Accesso agli atti ed alle informazioni)*

1. L'accesso agli atti ed alle informazioni è disciplinato dalla vigente normativa e dai regolamenti dell'Ente Gestore.

#### **Art. 40**

*(Controlli)*

1. L'Ambito garantisce controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per l'accesso agevolato alle prestazioni ed ai servizi sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ente Gestore.
2. Le tipologie previste dei controlli sono:
  - a) con sorteggio casuale in misura non inferiore al 5% per le assegnazioni messe a bando;
  - b) semestrali, con sorteggio casuale sul totale delle autocertificazioni presentate per altre tipologie di istanza;
  - c) sulla singola domanda qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria al controllo in possesso dell'interessato, non altrimenti reperibile.
4. Nel caso di mancata collaborazione da parte degli interessati, il Responsabile del SSC provvede ad attivare i controlli secondo le modalità di legge e i protocolli operativi sottoscritti dall'Ente Gestore.
5. Qualora dai controlli emergano dichiarazioni non veritiere che non comportano comunque vantaggio al richiedente per l'ottenimento dei benefici in questione, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge e la segnalazione alle autorità competenti, il beneficio spettante viene comunque erogato.
6. Qualora invece dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni che intervengono a vantaggio del richiedente per l'ottenimento del beneficio richiesto, il Responsabile del procedimento provvede a revocare e recuperare i benefici indebitamente concessi, oltre ad inoltrare segnalazione all'Autorità competente.

#### **Art. 41**

*(Azioni di rivalsa per prestazioni indebitamente percepite)*

1. Nel caso sia accertata l'erogazione di prestazioni indebite, l'Ente Gestore provvede alla eventuale revoca del beneficio, dal momento dell'indebita corresponsione, ed alle azioni di recupero delle stesse avvalendosi della procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche tramite i soggetti appositamente incaricati.

#### **Art. 42**

*(Privacy e trattamento dati)*

1. In ottemperanza alle normative vigenti in materia di riservatezza e di trattamento dei dati personali, i dati forniti dai richiedenti per le prestazioni di cui al presente Regolamento verranno trattati per i fini statistici ed istituzionali dell'Ambito, con particolare espresso riferimento ai dati sensibili ed anche ad eventuali trattamenti di dati personali riservati necessari per la gestione dei rapporti con l'Ambito, nonché per gli eventuali scambi di informazioni sui dati medesimi con altri Enti, Istituti Pubblici e Scientifici che sono stati anche espressamente incaricati al trattamento o perché l'Ambito è sottoposto al controllo degli stessi o perché legato da rapporti amministrativi, tecnici, educativi, assistenziali, socio-sanitari o convenzionali.

#### **Art. 43**

*(Modifiche al Regolamento)*

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dai Consigli Comunali dei comuni convenzionati, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte dell'Assemblea dei Sindaci.
2. La quantificazione degli importi nonché delle compartecipazioni di cui agli allegati A, B al presente Regolamento, può essere rivista annualmente in sede di previsione di bilancio su proposta dell'Assemblea dei Sindaci ed approvazione delle dalle Giunte dei Comuni associati.

#### **Art. 44**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Le misure previste dal nuovo regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore e vengono applicate per tutte le domande presentate successivamente a tale data.
3. La compartecipazione al costo del servizio di cui all'art. 17 decorre dal 01/01/2016.
4. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati e in vigore presso i comuni dell'Ambito riguardanti la disciplina delle materie delegate.

#### **Art. 45**

*(Norme di rinvio)*

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme di legge degli enti locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia nonché i vigenti regolamenti adottati dell'Ente Gestore.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO A

Strumento di ponderazione della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale  
ai fini del calcolo dei CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI integrativi al reddito  
e dei CONTRIBUTI STRAORDINARI finalizzati

**PARTE I:**  
**DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE RIFERITO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, ALLE CONDIZIONI DI VITA, ED AL BISOGNO ASSISTENZIALE**

### PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI SINGOLI INDICATORI

#### A) ISEE del nucleo familiare o di convivenza (PUNTI da sommare alla base di calcolo)

FASCIA ISEE euro	Punti	
0,00 – 2.000,00	50	
2.000,01 – 3.500,00	40	
3.500,01 – 5.000,00	30	
5.000,01 – 6.000,00	20	<b>Soglia massima ISEE</b>
6.000,01 – <b>8.189,40</b>	10	Per contributi Economici Ordinari
8.189,41 – <b>16.378,80</b>	0	Per contributi Economici Straordinari
Oltre 16.378,80	-	Nessun accesso agli interventi

L'importo ISEE massimo è riferito al minimo vitale annuale, pari alla situazione reddituale ISEE stabilita per l'accesso al Fondo di Solidarietà Regionale, come rivalutata di anno in anno sulla base dell'indice ISTAT-FOI (per l'anno 2013: € 8.189,40)

#### B) ULTERIORI REDDITI ESENTI DA IRPEF E/O DERIVANTI DA ALTRI BENEFICI (PUNTI da sottrarre alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
B.1.a - Assegno di accompagnamento	- 5
B.1.b - Assegno sociale, pensione sociale, o misura unica integrata	
<= 500,00 euro mensili	- 5
> 500,00 euro mensili	- 10

Indicatore	Punti
B.2 - Rendite INAIL (euro)	

135,00 – 270,00	-6
270,01– 400,00	-7
400,01 – 540,00	-8
540,01 – 675,00	-9
Oltre 675,00	-10

B.3 – Pensioni di invalidità civile/ Pensione per ciechi/Altra tipologia	- 5
-----------------------------------------------------------------------------	-----

B.4 – Altri contributi - Bonus bebé	-5
- Famiglia numerosa	-10
- Altri regionali/statali	- 5

B.5 – Contributi comunali percepiti a vario titolo (es. esenzioni Tares / Imu / Rette / Mense ecc.)	<b>Punti</b>
0,00 – 100,00	<b>0</b>
100,01– 200,00	<b>-1</b>
200,01 – 300,00	<b>-2</b>
300,01 – 400,00	<b>-3</b>
400,01 – 500,00	<b>-4</b>
Oltre 500,00	<b>-5</b>
<b>N.B. Nel calcolo vanno sommati tutti i contributi comunali</b>	

B.6 – Lavoro occasionale	<b>Punti</b>
0,00 – 200,00	<b>0</b>
200,01– 400,00	<b>-1</b>
400,01 – 600,00	<b>-2</b>
600,01 – 800,00	<b>-3</b>
800,01 – 1.000,00	<b>-4</b>
Oltre 1.000,00	<b>-5</b>

B.7 – Alimenti ricevuti dal coniuge	
0,00 – 150,00	<b>0</b>
150,01– 300,00	<b>-2</b>
300,01 – 400,00	<b>-4</b>
400,01 – 500,00	<b>-6</b>
500,01 – 600,00	<b>-8</b>
Oltre 600,00	<b>-10</b>

B. 8 – Abitazione in alloggio ATER o ad uso gratuito	- 5
------------------------------------------------------	-----

**C) INDICATORI DEL TENORE DI VITA**  
(PUNTI da sottrarre alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
C.1. Possesso auto di cilindrata superiore agli 80 cv., di anzianità non superiore ai 4 anni	-5
C. 2. Possesso di doppia auto	-5

**D) INDICATORI DI ULTERIORI ELEMENTI ECONOMICAMENTE RILEVANTI**  
(PUNTI da sommare alla base di calcolo)

Indicatore	Punti
D.1 – Mutuo prima casa	
Fino ad 1/3 del reddito familiare netto mensile	5
Oltre 1/3 e fino ad 1/2 del reddito familiare netto mensile	10
Oltre 1/2 del reddito familiare netto mensile	15

Indicatore	Punti
D.2 – Abitazione in affitto con canone, comprensivo delle spese di condominio	
fino a 250 € mensili	5
fino a 500 € mensili	10

D.3 – Disagio abitativo (condizioni igienica, sovraffollamento documentato)	5
-----------------------------------------------------------------------------	---

D.4 – Riduzione > del 50% del reddito familiare dovuta a perdita del lavoro per causa terzi o separazione del familiare che produceva reddito	10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

D.5 – Situazioni di disoccupazione per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	5
----------------------------------------------------------------------------------------	---

D.6 – Spese sanitarie ingenti per gravi malattie	5
--------------------------------------------------	---

**E) VALUTAZIONE DELLE RETI FAMILIARI E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE  
(PUNTI da sommare alla base di calcolo)**

Indicatore	Punti
E.1 – <b>Insufficiente o assente</b> rete familiare o stato di emarginazione e solitudine	<b>5</b>
E.2 – Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	<b>fino a 30 *</b>

\* **Formula Punteggio** Indicatore E.2: **(a x b) + (c x d)**

dove:

**a** = Rilevanza della problematica LAVORO della persona (valore da 0 a 5)

**b** = Capacità di fronteggiamento della problematica LAVORO (valore da 0 a 3)

**c** = Rilevanza della problematica REDDITO della persona (valore da 0 a 5)

**d** = Capacità di fronteggiamento della problematica REDDITO (valore da 0 a 3)

I Valori della formula sono desunti dalla CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DELL'UTENTE

**RILEVANZA PROBLEMA:** 0 - non presente; 1 - bassa; 2 - medio bassa; 3 media; 4 - medio alta; 5 alta

**CAPACITA FRONTEGGIAMENTO:** 0 - non presente; 1 - buona; 2 - limitata; 3 - insufficiente

**PUNTEGGIO TOTALE  
DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, DELLE CONDIZIONI DI VITA E DEL BISOGNO ASSISTENZIALE**

**PUNTEGGIO TOTALE = Somma dei Punteggi (positivi e negativi) ottenuti nei Quadri**

- A Isee del nucleo familiare o di convivenza
- B Ulteriori redditi esenti da irpef e/o derivanti da altri benefici
- C Indicatori del tenore di vita
- D Indicatori di ulteriori elementi economicamente rilevanti
- E Valutazione delle reti familiari e del bisogno assistenziale



**PARTE II:  
CALCOLO DEL CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE**

**MINIMO VITALE DI CUI ALL'ART. 40, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO**

Il Minimo vitale è riferito alla situazione reddituale ISEE stabilita per l'accesso al Fondo di solidarietà regionale, annualmente rivalutata dalla Regione sulla base dell'indice ISTAT-FOI.  
**Per l'anno 2013 il Minimo vitale è pari a € 8.189,40.**

**CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE  
(Formula di determinazione)**

**Contributo massimo mensile erogabile =  $P \times Bp / 12$**

dove: **P = Percentile da applicare** alla base ponderata del contributo

**Bp = Base ponderata** del contributo

come da specifiche di seguito illustrate

**PERCENTILE DA APPLICARE ALLA BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO  
(Tabella di trasformazione del punteggio totale)**

PUNTEGGIO TOTALE	PERCENTILE DA APPLICARE (P)
0 - 10	0%
11 - 40	40%
41 - 50	50%
51 - 60	60%
61 - 70	70%
71 - 80	80%
81 - 90	90%
91 - OLTRE 100	100%

**BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO  
(Criteri)**

La base ponderata del contributo (**Bp**) è diversificata in base numero dei componenti del nucleo familiare, come indicato nei parametri d'equivalenza di cui alla successiva tabella.

Per una famiglia di n. 02 componenti (*parametro equivalente pari a 1,57*) la base ponderata del contributo equivale al minimo vitale di cui sopra.

La base ponderata del contributo per nuclei familiari con diversa composizione è così riproporzionata:

**Base ponderata : Parametro equivalente = Minimo vitale : 1,57**

**BASE PONDERATA DEL CONTRIBUTO, DIVERSIFICATA IN BASE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** (annualità di calcolo 2013)

NUMERO COMPONENTI DELLA FAMIGLIA	PARAMETRO EQUIVALENTE	BASE PONDERATA (Bp)
1	1,00	5.216,18
2	1,57	8.189,40 - (Minimo vitale)
3	2,04	10.641,00
4	2,46	12.831,80
5 e oltre	2,85	14.866,11

**TABELLE ESPOSITIVE DEI CONTRIBUTI EROGABILI** (annualità di calcolo 2013)

**CONTRIBUTO MASSIMO MENSILE EROGABILE**

Punteggio Totale	da 0 a 10	da 11 a 40	da 41 a 50	da 51 a 60	da 61 a 70	da 71 a 80	da 80 a 90	da 91 a > 100
% applicata Base Pond.	0%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%
Componenti nucleo	Importo contributo €.							
1	0,00	173,87	217,34	260,81	304,28	347,75	391,21	434,68
2	0,00	272,98	341,23	409,47	477,72	545,96	614,21	682,45
3	0,00	354,70	443,38	532,05	620,73	709,40	798,08	886,75
4	0,00	427,73	534,66	641,59	748,52	855,45	962,38	1.069,32
5	0,00	495,54	619,42	743,31	867,19	991,07	1.114,96	1.238,84

## ALLEGATO B

### Compartecipazioni per il Servizio di Assistenza Domiciliare (artt. 8, 17)

ISEE in €	Compartecipazione mensile
inferiore a 12.000,00	Servizio gratuito
da 12.001,00 a 14.000,00	20% del costo orario*
da 14.001,00 a 16.000,00	40% del costo orario
da 16.001,00 a 18.000,00	60% del costo orario
da 18.001,00 a 20.000,00	80% del costo orario
da 20.001,00 e oltre	100% del costo orario

\* il costo orario medio di un Assistente Domiciliare quantificato alla data del 31.12.2012 ammonta a circa € 16,50

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LISETTO MIRALDA

CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R

DATA FIRMA: 12/09/2019 17:26:56

IMPRONTA: 1D5B10C5F9B556B710C1E642CFFE443C286180C541A4CBADC1FD55084EB31AF2  
286180C541A4CBADC1FD55084EB31AF2B05AAA79D24940C7CEE846EC0E6C99B7  
B05AAA79D24940C7CEE846EC0E6C99B77F5F06E8624125C34CB25C35D676B9DD  
7F5F06E8624125C34CB25C35D676B9DD3A459463259996C1AF35BA5E30CDCD57

## Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e quelle non auto sufficienti nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale di:

PORDENONE	n. 39 del 17/09/2012
CORDENONS	n. 111 del 27/09/2012
PORCIA	n. 110 del 27/09/2012
ROVEREDO IN PIANO	n. 54 del 27/09/2012
S. QUIRINO	n. 44 del 01/10/2012

### Premesse

Il Sistema di erogazione delle prestazioni e degli interventi delineato nel presente Regolamento intende rispondere alle aspettative dei cittadini con disabilità, non autosufficienti e delle loro famiglie assicurando maggior vicinanza ed interazione con i servizi, prestazioni eque ed universalistiche, diversificazione dell'offerta, flessibilità nelle forme organizzative, personalizzazione degli interventi, libera scelta dei soggetti erogatori.

Le regole di individuazione dei criteri e degli elementi della qualità si fondano su principi di trasparenza; sul coinvolgimento degli utenti nella scelta del percorso assistenziale e nella valutazione dei processi e dei risultati.

L'accREDITAMENTO mira ad innovare il sistema di relazioni con l'insieme degli Organismi erogatori, attraverso una compiuta valutazione dell'offerta attuale e potenziale dei servizi, promuovendo responsabilità nella gestione delle prestazioni e maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi.

Il sistema dell'accREDITAMENTO introdotto con il presente Regolamento si iscrive nelle politiche del nuovo welfare locale e concorre a portare a compimento il processo di costruzione di un *sistema locale integrato* dei servizi, di crescita delle reti di protezione sociale, di realizzazione di forme di solidarietà comunitaria e di cittadinanza attiva.

Il Regolamento, specificatamente, intende:

- Promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire al cittadino utente, residente e/o domiciliato nel territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, livelli essenziali di assistenza e risposte adeguate ai suoi bisogni;
- garantire al cittadino utente l'esercizio del diritto di scelta, tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
- qualificare le organizzazioni che partecipano al sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale
- individuare Organismi idonei ad assumere il ruolo di soggetti attivi nella co-progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi riconducibili all'attuazione del Piano di Zona;
- sviluppare un sistema di valutazione partecipata ed obiettiva dei servizi;

### Art 1 – Istituzione degli Albi comunali e del Registro Unico d'Ambito

Nelle more dell'istituzione del registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati e accreditati di cui all'art 33, comma 6. della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, è istituito in ogni Comune dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 un Albo

comunale dei soggetti accreditati per i servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41 e per i servizi di assistenza domiciliare.

Ogni provvedimento di accreditamento all'Albo comunale emesso dai Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 viene trasmesso in copia all'Ente gestore.

L'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 istituisce un Registro Unico ove sono iscritti i soggetti accreditati da tutti cinque i Comuni.

I soggetti iscritti nel Registro Unico possono operare su tutto il territorio dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 ancorché accreditati da uno solo dei Comuni che ne fanno parte.

L'Accreditamento costituisce atto di natura concessoria. I Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 conservano la titolarità del servizio. Gli Organismi accreditati, riconosciuti capaci di produrre direttamente le prestazioni, assumono e svolgono l'esercizio di un servizio pubblico nel rispetto delle condizioni dettate dalle Amministrazioni interessate per il tramite del Servizio Sociale dei Comuni.

L'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali è condizione necessaria per poter instaurare con l'Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o con uno dei Comuni che ne fanno parte, rapporti convenzionali e/o contratti di servizio volti a disciplinare compiutamente il rapporto tra il sistema pubblico titolare dei servizi e gli Organismi accreditati che li potranno erogare, nonché a disciplinare, in particolare, l'accettazione di condizioni e tariffe predeterminate per la remunerazione delle prestazioni eventualmente erogate ai cittadini utenti beneficiari.

L'iscrizione al Registro Unico può riguardare una o più sezioni relative alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2. In relazione agli specifici requisiti per esse previste

Il Registro Unico è pubblicato sui siti istituzionali dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni e/o sul sito dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5

## **Art. 2 - Servizio oggetto dell'accreditamento**

### **Denominazione del servizio**

- Servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41
- Servizi di assistenza domiciliare.

### **Beneficiari**

- Persone con disabilità in possesso di certificazione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge 05/02/1992 n. 104;
- Persone non autosufficienti, certificate o certificabili attraverso idonee griglie di valutazione, in uso e condivise nel sistema sanitario e sociosanitario regionale

### **Obiettivi**

Garantire il rispetto della dignità e il diritto alla autonomia delle persone con disabilità e non autosufficienti;

Fornire risposte flessibili alla molteplicità dei bisogni delle persone con disabilità e non autosufficienti;

Soddisfare le esigenze della vita di relazione, la fruibilità del tempo libero, la realizzazione degli interessi professionali e di studio delle persone con disabilità;

Rafforzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi attraverso il concorso attivo dei soggetti istituzionali sociali, sanitari e privati che, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalle normative vigenti..

Ridurre o evitare i rischi di isolamento sociale, favorendo la promozione delle persone non autosufficienti e salvaguardandone la libertà in una situazione di tutela nel proprio ambiente di vita

### **Tipologie di intervento**

- a) prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico;
- b) attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo;
- c) attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto/accompagnamento non a valenza educativa;
- d) servizio di aiuto personale;
- e) assistenza domiciliare.

### **Specificazione degli interventi**

Per "prestazioni inerenti il sostegno socio-assistenziale scolastico" si intende l'attività di assistenza necessaria a garantire l'autonomia e a soddisfare il benessere personale degli alunni con handicap fisico, psichico e sensoriale in ambiente scolastico, in collaborazione con il personale della scuola.

Per "attività integrativa di valenza socio-educativa negli asili nido, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché in ambito extrascolastico, comprese le modalità di trasporto individuale a carattere educativo" si intende:

- a) riguardo all'ambito scolastico, le attività integrativa di valenza socio-educativa che concorrono allo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e che contribuiscono altresì a favorire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, collaborando a tal fine con i docenti specializzati che garantiscono le attività di sostegno;
- b) riguardo all'ambito extrascolastico, l'organizzazione delle attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola;
- c) riguardo alle modalità di trasporto individuale a carattere educativo, l'organizzazione dei trasporti specifici dall'abitazione ai luoghi di frequentazione del cittadino utente e viceversa, sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato, sia a carattere collettivo che individuale;

Per "attivazione e sostegno di modalità individuali di trasporto non a valenza educativa" si intende l'organizzazione di trasporti specifici sia attraverso la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato.

Per "servizio di aiuto personale" si intende l'aiuto alla persona con disabilità in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno, rivolto a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi.

Il servizio di aiuto personale è funzionalmente collegato al servizio di assistenza domiciliare e finalizzato a soddisfare esigenze connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero, con particolari interessi professionali o di studio;

Per "assistenza domiciliare" si intendono interventi e prestazioni socio assistenziali a domicilio quali:

1. Cura e igiene della persona, comprese prestazioni di manicure-pedicure
2. Aiuto per il governo della casa
3. Lavaggio e stiratura della biancheria
4. Preparazione di pasti caldi
5. Disbrigo di pratiche varie
6. Sostegno alla socializzazione
7. Accompagnamento individuale, anche con mezzo attrezzato per persone con disabilità:
8. Attività di recupero funzionale individuale
9. Monitoraggio delle situazioni a rischio
10. Supporto delle autonomie
11. Supporto della rete di riferimento

12. Educazione socio-sanitaria, sulle tecniche di accudimento della persona in condizioni di autonomia compromessa, all'interessato, ai suoi familiari e ad altro personale che si occupa della cura a domicilio

Caratteristiche richieste per lo svolgimento del servizio

I soggetti richiedenti l'accreditamento devono garantire prestazioni e interventi inerenti alle tipologie sopra descritte.

Qualora ne facciano espressa richiesta gli organismi potranno erogare le prestazioni e gli interventi suddetti in favore di un'utenza specificamente individuata contraddistinta da una specifica patologia certificata, compatibilmente con la loro natura statutaria e la mission risultante dalla carta dei servizi, senza che ciò escluda la possibilità di una successiva richiesta di estensione dell'accreditamento in favore di altra utenza.

I contenuti delle suddette tipologie vanno declinati nel progetto personalizzato tenuto conto delle seguenti indicazioni:

Il servizio da attivare si basa sull'adozione della metodologia di lavoro per progetti, nel rispetto dei principi di personalizzazione, sostenibilità e coinvolgimento delle risorse private e della comunità. Ciascun progetto è condiviso tra il cittadino utente e la sua famiglia, i responsabili dell'Organismo accreditato da essi scelto per l'erogazione del servizio, gli operatori che hanno in carico il caso.

Gli interventi sono prestati a domicilio e presso le sedi scolastiche di ogni ordine e grado, nonché presso sedi all'uopo individuate.

Il Servizio educativo e assistenziale offre, in linea generale, prestazioni di sostegno diretto alla persona nella prospettiva di uno sviluppo armonico sia in rapporto ai componenti il nucleo familiare sia in relazione al contesto socio - ambientale e di un corretto inserimento nelle strutture scolastiche, educative e di formazione professionale.

In ogni caso l'intervento educativo e assistenziale scolastico esclude ogni attività di carattere strettamente didattico ed è orientato primariamente e costantemente alla persona, con modalità che vanno dal rapporto interpersonale privilegiato al rapporto che prende in considerazione i gruppi di pari e/o gruppi classe.

La finalità dei progetti personalizzati può essere orientata sia al recupero o al mantenimento di abilità dei soggetti con disabilità e non autosufficienti sia all'attivazione di risorse alternative all'istituzionalizzazione e al miglioramento delle competenze famigliari.

Nelle mansioni degli operatori impegnati nelle attività di cui alla lettera b) possono anche essere compresi interventi di accompagnamento, mediante l'impiego di adeguati mezzi, nonché interventi assistenziali. In osservanza agli artt. 13 e 14 della legge 104/1992, il servizio fornisce altresì assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap anche sensoriale.

I comportamenti professionali degli operatori messi a disposizione dal Organismo accreditato dovranno essere improntati a principi etico/deontologici, caratterizzandosi per un approccio nei confronti del cittadino utente basato sul rispetto della sua privacy, delle sue relazioni, del suo ambiente, delle sue scelte di vita e delle sue diversità culturali.

Agli Organismi accreditati è richiesto la designazione di un Coordinatore tecnico-organizzativo, di esperienza lavorativa, almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap e/o domiciliari.

Il Coordinatore tecnico organizzativo ha la responsabilità del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:

1. di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro famigliari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
2. di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione delle tipologie di intervento previste, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
3. di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza
4. di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;



5. di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
6. di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;

Ai soggetti accreditati, sotto il profilo organizzativo, è richiesta la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, nonché la capacità di attivare gli interventi con le caratteristiche indicate nel progetto personalizzato, e nei tempi concordati con il cittadino utente.

Possono essere previsti interventi festivi, dalle ore 08.00 alle ore 24.00, oppure serali e notturni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, per un monte ore annuo/utente prestabilito nel progetto personalizzato.

Il soggetto accreditato deve garantire la presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00, per la gestione di informazioni, emergenze e per la soluzione di eventuali disservizi

Ai soggetti accreditati è richiesta, l'offerta di supervisione e formazione permanente agli operatori impegnati nei servizi.

### **Art. 3 - Soggetti richiedenti l'accreditamento**

Per chiedere l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, i soggetti di cui alle successive lettere a), b) e c), devono avere sede legale in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 o disporre, in uno degli stessi, di una Unita Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio.

a) i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30/03/2001, ovvero i seguenti soggetti del terzo settore:

- gli organismi della cooperazione;
- le cooperative sociali;
- le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- le fondazioni;
- gli enti di patronato;
- altri soggetti sociali senza scopo di lucro;

b) le Organizzazioni che abbiano acquisito la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi del DLgs 24/03/2006 n. 155

c) soggetti privati a scopo di lucro di cui all'art. 16 della L.R. 31/03/ 2006, n. 6 e s.m.i.

d) organismi di volontariato di cui alla L. 11/08/1991, n. 266, che impieghino lavoratori dipendenti o si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo per qualificare o specializzare l'attività svolta dall'associazione, e che non impieghino nei servizi accreditati la propria componente volontaristica.

Non è consentito agli Organismi aderenti ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali e al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora il Consorzio vi sia già iscritto oppure abbia precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non è consentito ad un Consorzio, richiedere a titolo individuale l'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico provvisorio d'Ambito, qualora Organismi aderenti al Consorzio vi siano già iscritti a titolo individuale oppure abbiano precedentemente richiesto l'iscrizione.

Non sono previste graduatorie fra gli Organismi accreditati. Gli Albi comunali ed il Registro Unico provvisorio d'Ambito sono redatti seguendo l'ordine alfabetico.

### **Art. 4 – Requisiti ed impegni**

Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli Organismi richiedenti devono possedere requisiti minimi, nonché specifici requisiti di qualità per l'esercizio delle singole tipologie di intervento previste all'art. 2.

Gli Organismi richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo e per l'esercizio dei servizi di cui sopra, devono inoltre altresì dichiarare di obbligarsi a rispettare specifici impegni, costituenti valore di requisito

Requisiti ed impegni attengono all'ambito giuridico, alle responsabilità penali, civili ed amministrative, al rispetto di prescrizioni normative, alla solidità economica finanziaria, all'integrazione e alla presenza territoriale, alle qualità professionali del personale, alle capacità tecnico organizzative, al sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse.

Costituisce causa di esclusione dall'Albo il venir meno del possesso dei requisiti od il mancato rispetto degli impegni previsti per l'accreditamento

### **Requisiti minimi**

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti minimi:

#### **A Requisiti Giuridici**

- A1 Natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione conformi a quanto indicato all'art. 3 del Regolamento.
- A2 Finalità statutarie e scopi sociali compatibili con il servizio oggetto dell'accreditamento
- A3 Iscrizione agli Albi e/o ai registri nazionali, regionali o prefettizi, previsti in ragione della natura giuridica o ragione sociale dell'Organizzazione
- A4 Iscrizione, per gli Organismi tenuti, al Registro delle Imprese o al REA

#### **B Requisiti di ordine generale**

- B1 Insussistenza di impedimenti alla partecipazione a procedure di affidamento di concessioni e di appalti di lavori, di forniture e di servizi, nonché alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, in base alle vigenti normative.

#### **C Requisiti inerenti il rispetto di prescrizioni normative**

- C1 Piena applicazione delle norme contrattuali previste dai vigenti CCNL di categoria;
- C2 Osservanza delle misure generali di tutela in tema di sicurezza sul lavoro laddove previste dalle vigenti normative;
- C3 Assolvimento degli obblighi derivanti dalle vigenti normative in tema di diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- C4 Osservanza delle misure generali in tema di trattamento, protezione, informazione e accesso ai dati personali, nonché attuazione delle misure minime di sicurezza previste dalle vigenti normative

#### **D Requisiti inerenti la solidità economica finanziaria**

- D1 Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'Organismo, od insussistenza, nei suoi riguardi, di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
- D2 Approvazione del Bilancio d'esercizio nei termini di legge e/o statuari

## Requisiti aggiuntivi

Gli Organismi, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi:

### **E Requisiti inerenti l'integrazione e la presenza territoriale**

- E1 Almeno un anno di esperienza documentata nella gestione di servizi socio-assistenziali, sociosanitari od educativi e domiciliari;
- E3 Mantenimento in uno dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5 della Sede legale dell'Organismo o di una Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura

### **F Requisiti inerenti le qualità professionali del personale**

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettere a), d), e);

F1.1 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro , in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica OSS
- b) qualifica ADEST
- c) qualifica OTA
- d) qualifica triennale di "Operatore dei Servizi Sociali" rilasciato da Istituti Tecnici
- e) competenze minime nei processi di assistenza alla persona, certificate da attestati regionali
- f) operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata dall'organismo accreditato (Vedere art. 5 - Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali);

Le suddette figure professionali dovranno svolgere, nell'ambito dei progetti assistenziali individualizzati, i compiti a cui sono abilitati dai rispettivi percorsi formativi e professionali.

Limitatamente agli interventi di Assistenza domiciliare / prestazioni di manicure-pedicure, è richiesta la:

- g) qualifica professionale di estetista, conseguita ai sensi della Legge 4 gennaio 1990, n. 1

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettera b);

F1.2 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro, in possesso dei seguenti titoli od aventi maturato la seguente esperienza professionale:

- a) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.
- b) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica, purché iniziati in data antecedente a quella di attuazione del Decreto del Ministro della Sanità del 10 febbraio 1984
- c) qualifica di Educatore professionale - Corsi regionali triennali di formazione specifica ex Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1984

- d) qualifica di Educatore professionale - Corsi triennali di formazione specifica, Legge n. 845/1978
- e) qualifica di Educatore professionale - Corsi di formazione specifica, Legge 30 marzo 1971, n. 118
- f) qualifica di Educatore professionale - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- g) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Ministro della Sanità 30 novembre 1990, n. 444
- h) qualifica di Educatore di comunità - Decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 - Legge 11 novembre 1990, n. 341
- i) qualifica di secondo livello conseguita con corso IRSESS promossa dalla Regione FVG con DGR 280/1998 e 1644/1988 od altri analoghi corsi
- j) diploma di laurea, almeno triennale, che preveda obiettivi ed attività formative qualificanti adeguati ai compiti professionali richiesti, con almeno due anni di esperienza documentata ed attestata in attività di tipo educativo;
- k) competenze minime per lo svolgimento di funzioni socio educative, certificate da attestati a valenza regionale;
- l) operatori privi di qualifica specifica, in possesso di un diploma di scuola media superiore, con almeno cinque anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo (Vedere art. 5 - Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali)

relativamente alle tipologie di intervento di cui all'art. 2, lettera c);

F1.3 personale iscritto nel Libro Unico del Lavoro, in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

- a) diploma di scuola media inferiore
- b) patente di guida idonea alla categoria di veicolo utilizzata

#### **altri requisiti inerenti le qualità professionali del personale**

F2 Disponibilità nei servizi di personale con conoscenza di una lingua straniera di cui almeno inglese e/o francese:

#### **G Requisiti inerenti le capacità tecnico organizzative**

G1 Predisposizione di un Piano della formazione per gli operatori impegnati nei servizi, per almeno 30 ore annuali per operatore, su temi da concordare con l'Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.

G2 Automezzi idonei e sufficienti alla realizzazione del servizio, atti a garantire il confort dei cittadini utenti, adatti anche al trasporto di persone con disabilità in carrozzina

G3 Utilizzo condiviso di applicazioni tecnico informatiche messe a disposizione dall'Ente Gestore, nonché a proprio onere, per la consuntivazione dell'attività svolta, e l'elaborazione dei dati e la trasmissione dei relativi rendiconti informativi al Servizio Sociale dei Comuni

#### **H Requisiti inerenti il sistema di informazione all'utenza e ai portatori di interesse**

H1 Dichiarazione degli obiettivi e dei valori dell'Organismo (mission);

H2 Carta dei Servizi elaborata ai sensi delle vigenti normative, specifica per i servizi oggetto del presente Regolamento.

- H3 Informazione sull'approccio organizzativo adottato dall'Organismo accreditato per l'attivazione degli interventi, l'accesso al servizio da parte dei cittadini utenti, le procedure di presa in carico.
- H4 Predisposizione di adeguati strumenti di valutazione della qualità, tra cui quelli della qualità percepita dai cittadini utenti, anche in collaborazione con l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
- H5 Bilancio sociale che in particolare, fornisca informazioni sulle forme di coinvolgimenti dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attività;

## **I Impegni e Idoneità**

### **Impegni inerenti le qualità professionali del personale**

- I1 Dichiarazione di impiego nei servizi di personale, di maggiore età, idoneo alle mansioni, con adeguata conoscenza della lingua italiana, per il quale non risultino emesse sentenze di condanne, relative a delitti di natura sessuale o delitti contro minori o delitti contro incapaci e sentenze di condanne ex art. 445 del C.P.P.  
A decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 8, ciascun organismo si impegna, per nuove assunzioni o sostituzioni, a contenere l'impiego di personale privo dei requisiti professionali specifici indicati all'art.4, punti F 1.1 e F 1.2;

### **Impegni inerenti le capacità tecnico organizzative**

- I2 Garanzia di continuità assistenziale, educativa e di servizio entro lo standard del 30% di turn-over annuo del personale impegnato nei servizi accreditati
- I3 Garanzia di erogazione delle prestazioni e interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore 19.00; nonché garanzia di erogazione di dette prestazioni dal lunedì al sabato, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, la domenica ed i festivi dalle ore 07.00 alle 22.00, secondo quanto stabilito nel progetto personalizzato e comunque fino ad un massimo di 72 (settantadue) ore per ogni cittadino utente;
- I4 Garanzia di attivazione delle prestazioni e degli interventi a favore dei cittadini utenti beneficiari, entro 7 giorni dalla loro richiesta all'Organismo;
- I5 Garanzia sul coinvolgimento dei cittadini utenti beneficiari o delle loro famiglie almeno tre volte all'anno, ai fini dell'organizzazione e valutazione del servizio, anche in collaborazione con l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni;
- I6 Impegno di designare un Coordinatore tecnico organizzativo, di esperienza lavorativa almeno annuale, maturata nell'esercizio di analoghe funzioni di coordinamento di Servizi per l'handicap e di Assistenza Domiciliare.  
Al Coordinatore tecnico organizzativo è richiesto:
  - a) di assumere le funzioni di raccordo tra i Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito, i Cittadini utenti ed i loro famigliari, la struttura operativa dell'Organismo accreditato;
  - b) di coordinare, organizzare e gestire le figure professionali impegnate nell'erogazione degli interventi, fornendo indicazioni utili per l'espletamento della loro azione professionale.
  - c) di attivare gli interventi necessari nelle situazioni di urgenza di provvedere alla supervisione dell'attuazione dei progetti personalizzati, mantenendo i contatti con il case manager di riferimento per segnalare modifiche e integrazioni al progetto personalizzato;
  - d) di monitorare e verificare periodicamente il funzionamento generale dei servizi;
  - e) di supportare la gestione amministrativa delle attività relative all'accreditamento, predisponendo la produzione e l'elaborazione di dati e di informazioni relative alla gestione dei servizi.;

17 Presenza di un referente per le comunicazioni ed un servizio di comunicazione attivo nei giorni feriali e festivi, dalle ore 07.00 alle 22.00.

18 Entità di servizio, dichiarato sostenibile dall'organizzazione candidata in termini di ore giornaliere e ore settimanali di servizio, per le tipologie indicate, fermo restando che i richiedenti l'accreditamento devono avere la capacità di erogare almeno 200 (duecento) ore settimanali negli orari standard di servizio;

#### **Altri impegni**

19 Dichiarazione che l'Organismo accreditato ha stipulato o stipulerà con primaria compagnia assicuratrice (autorizzata dall'Isvap all'esercizio in Italia nei rami RC e infortuni), a favore dei cittadini utenti che richiederanno l'accesso ai servizi aventi per oggetto l'effettuazione degli interventi di cui di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41, una apposita polizza per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), con un massimale per sinistro e per danno non inferiore a € 2.000.000,00 (RCT) e di € 2.000.000,00 (RCO).

#### **Idoneità**

I 10 possesso di idoneità o licenze previste per il trasporto collettivo o individuale di persone, ai sensi delle vigenti normative.

#### **Art. 5 – Norma transitoria sul possesso dei requisiti professionali**

Ai fini dell'ottenimento e/o del mantenimento dell'iscrizione agli Albi comunali ed al Registro Unico d'Ambito, i seguenti requisiti professionali sono validi fino all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6 o di altre disposizioni regionali in materia di figure professionali sociali operanti nell'ambito del sistema integrato:

- requisito F 1.1 lettera f) "operatori privi di qualifica specifica, con almeno cinque anni di esperienza in attività di tipo assistenziale, documentata ed attestata dall'organismo accreditato "
- requisito F 1.2 lettera l) "operatori privi di qualifica specifica, in possesso di un diploma di scuola media superiore con almeno cinque anni di esperienza continuativa documentata ed attestata in attività di tipo educativo"

#### **Art. 6 - Modalità di presentazione delle domande**

A seguito di Avviso Pubblico unico nei cinque comuni costituenti l'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, gli Organismi interessati dovranno fare pervenire la domanda al Comune dell'Ambito in cui si trova ubicata la propria Sede legale ed operativa o l'Unità Locale regolarmente aperta presso la locale Camera di Commercio dell'Industria dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Sono Comuni associati nell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5:

- il Comune di Pordenone
- il Comune di Cordenons
- il Comune di Porcia
- il Comune di Roveredo in Piano
- il Comune di S. Quirino

Non vi sono scadenze di termine per la presentazione.

#### **Art. 7 - Organismo Tecnico per l'Accreditamento**

E' istituito presso l'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale urbano 6.5 un Organismo Tecnico per l'Accreditamento composto:

- dal Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni, con funzione di Presidente;

- da tre dipendenti della Dotazione Organica Aggiuntiva dell'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni, individuati dal Presidente;
- da un Rappresentante con mandato biennale, eletto dai Cittadini utenti del Servizio o, nei casi di cittadini utenti minorenni, di interdetti o inabilitati, dall'esercente la potestà genitoriale, o dal tutore, curatore, amministratore di sostegno.

L'Assemblea dei Sindaci, con proprio atto di indirizzo, formula i criteri di valutazione e indica i requisiti che devono possedere i componenti della Dotazione Organica Aggiuntiva nominati nell'Organismo Tecnico.

L'Organismo Tecnico per l'Accreditamento

- Predisporre l'Avviso Pubblico Unico per l'accreditamento e l'iscrizione al Registro Unico ed agli Albi Comunali
- Provvede all'esame istruttorio delle domande di accreditamenti, alla verifica dei requisiti e all'emissione del parere tecnico per il rilascio dell'accreditamento da parte del Comune di competenza. A tal fine, si riunisce in due sessioni annue, indicativamente a far corso dal 30 aprile e dal 30 novembre di ogni anno.
- Ha funzioni di controllo e vigilanza sul mantenimento dei requisiti, tramite esame documentale di atti richiesti, monitoraggi periodici o in occasione di apposite visite di vigilanza.
- Definisce e aggiorna i corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni.

#### **Art 8. – Convenzione**

L'Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Urbano 6.5, per lo svolgimento delle tipologie di servizi e interventi previste all'art. 2 si avvale degli Organismi accreditati ed iscritti nel Registro Unico.

L'accreditamento e l'iscrizione nel Registro Unico non determina l'immediata operatività dell'Organismo accreditato il quale è tenuto a sottoscrivere una Convenzione.

Nella Convenzione, l'Organismo accreditato si impegna a:

- mantenere nel tempo i requisiti di accreditamento ed accettare le modalità di verifica previste;
- rispettare gli impegni aventi valore di requisito e sottoscritti al momento della formulazione della domanda;
- garantire i livelli di assistenza previsti per lo svolgimento delle tipologie di servizi e interventi previste all'art. 2;
- attuare gli interventi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato;
- autocertificare annualmente il livello qualitativo delle prestazioni e degli interventi erogati;
- rispettare il diritto di scelta del Cittadino utente;
- accettare i corrispettivi orari predeterminati per la remunerazione dei servizi;
- accettare il sistema di valutazione e controllo pubblico sulla qualità delle prestazioni e interventi erogati, nonché sul rispetto dei progetti personalizzati:

#### **Art. 9 - Corrispettivi orari dei Servizi**

I corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni previste all'art. 2, rispettano valori economici adeguati e sufficienti a riconoscere il costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi dei settori interessati.

I corrispettivi orari dei servizi e delle prestazioni verranno aggiornate annualmente nel mese di gennaio, a decorrere dal 2010, sulla base dell'indice ISTAT "Indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" (FOI) riferito al mese di agosto dell'anno precedente.

L'aggiornamento dei corrispettivi orari dei servizi potrà considerare eventuale maggiorazione del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale

## **Art. 10 - Informazione**

Il cittadino utente ha diritto di essere informato sulle caratteristiche degli organismi accreditati e sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia dei servizi offerti.

Il Servizio Sociale dei Comuni fornisce al cittadino utente tutte le informazioni necessarie, attraverso la Carta dei diritti e dei servizi sociali (Carta dei Servizi) e/o con altro materiale informativo elaborato e fornito dagli Organismi accreditati.

## **Art. 11 – Norme finali**

I riferimenti a leggi, regolamenti e atti indicati nel presente Regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi. Eventuali modifiche e integrazioni di leggi, regolamenti e atti che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Regolamento, saranno recepite ed applicate senza ricorrere a modifiche del medesimo.

I Soggetti accreditati per i servizi e le prestazioni previste all'art. 2 rimangono iscritti negli Albi comunali e nel Registro Unico di Ambito per la durata della validità del presente Regolamento.

Le modalità di accesso dei beneficiari presso i servizi accreditati ed i rapporti convenzionali dell'Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale Urbano 6.5 con gli Organismi accreditati sono disciplinati con apposito atto dell'Ente Gestore stesso.

Entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, dovrà comunque essere approvato un nuovo Regolamento di accreditamento per servizi volti ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e non autosufficienti nei Comuni dell'Ambito Urbano 6.5.

Il presente Regolamento ed il Registro unico d'Ambito hanno validità sino ad un anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'art 33, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006 n. 6, salvo diverse indicazioni ivi contenute.

I Comuni non possono abrogare unilateralmente il presente Regolamento fino a che i servizi e le prestazioni previste all'art. 2 rientrano nelle materie oggetto della Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni ed i relativi atti di Delega per la sua gestione in forma associata.

I Singoli Comuni possono utilizzare il proprio Albo comunale per servizi diversi da quelli oggetto della Convenzione di cui sopra, sempreché finalizzati ad assicurare l'integrazione sociale ed i diritti delle persone con disabilità e non auto sufficienti.





# Comune di Pordenone

## REGOLAMENTO

**PER IL CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DI RETTE DI SERVIZI  
RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO, RESIDENZIALI A CARATTERE  
TEMPORANEO E SEMIRESIDENZIALI PER IL SODDISFACIMENTO  
DELLE ESIGENZE DI TUTELA DELLE PERSONE NON AUTONOME E  
NON AUTOSUFFICIENTI E PER IL SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO  
NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO SOCIALE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 14 dicembre 2015.*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 2018*

*Testo in vigore dal 21.03.2018*

## CAPO I – PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Descrizione dell'intervento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale per il soddisfacimento delle esigenze di tutela delle persone non autonome e/o non autosufficienti e per il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale.

L'Amministrazione interviene con un contributo per il pagamento della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo, residenziali a carattere temporaneo e semiresidenziali, presso strutture a carattere socio assistenziale e/o sociosanitario, mediante concessione all'utente richiedente di un contributo alla persona, e provvedendo alla liquidazione dello stesso direttamente all'ente gestore della struttura ospitante.

La misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta, al netto della eventuale quota a carico del SSN (*Servizio Sanitario Nazionale*) come prevista dalla normativa in materia di L.E.A. (*livelli essenziali di assistenza*), come più avanti individuata, e la quota autonomamente sostenibile dall'utenza.

2. Fermo restando il principio di libera scelta e le valutazioni delle UVMD (*Unità di Valutazione Multi Disciplinare*), il limite massimo dell'integrazione comunale non potrà superare comunque l'importo annualmente stabilito dall'Amministrazione con apposito atto dell'organo competente, individuato in rapporto al valore della media matematica della retta delle analoghe strutture del territorio di riferimento <sup>(1)</sup> maggiorato del 20%, a meno che la struttura di riferimento risulti l'unica idonea disponibile all'accoglienza al momento del verificarsi della situazione di bisogno.

### Art. 2 - Finalità

Il contributo per il pagamento della retta di cui al precedente art. 1 "Descrizione dell'intervento" è finalizzato a garantire alle persone anziane ed adulte che abbiano attestata la necessità di una assistenza continuativa, ovvero di interventi di sostegno, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento presso una struttura idonea che assicuri loro un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

### Art. 3 - Destinatari

Destinatari del contributo in oggetto sono persone anziane e/o adulte prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale, come definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (*UVMD*), tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

---

<sup>(1)</sup> Vale a dire il territorio della Regione

#### **Art. 4 - Criteri per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale**

1. Per i soggetti di cui al suindicato articolo 3, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico finalizzato al pagamento totale o parziale della retta a titolo di contributo alla persona.

2. L'utente che non sia in grado di sostenere autonomamente il pagamento del valore della retta <sup>(2)</sup> presenta domanda di intervento economico al Comune di residenza (secondo anche quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della L.R. n. 6/2006 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" - destinatari del sistema integrato, per comune di residenza si intende l'ultimo comune dove il soggetto risulta essere stato residente prima dell'inserimento presso la struttura oggetto della richiesta di intervento economico).

3. Nella procedura di determinazione dell'eventuale intervento economico comunale, verranno coinvolti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del CC-.

4. L'istanza per il pagamento della retta di inserimento in struttura può essere alternativamente sottoscritta:

- a) dal beneficiario
- b) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno
- c) da un familiare di riferimento od altro soggetto identificato dall'interessato, qualora quest'ultimo fosse materialmente impossibilitato a firmare.

L'interessato o chi per esso dovrà produrre all'Amministrazione un ISEE sociosanitario residenziale, integrato dalle eventuali componenti aggiuntive; inoltre la pratica dovrà essere corredata dalla relazione sociale e dal verbale dell'UVMD/certificato medico, per la verifica dei requisiti previsti dai precedenti artt. 2 e 3 unitamente alle informazioni necessarie ad aggiornare la condizione economico-patrimoniale del richiedente, nonché valutare un eventuale coinvolgimento dei soggetti di cui al punto 3 del presente articolo.

5. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento prima dell'inserimento in struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura medesima ospitante per un periodo massimo di 180 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni non derivanti da impedimenti legittimi (la cui valutazione resta a carico dell'insindacabile giudizio dell'Ente), l'intera retta viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura, di norma, come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota di compartecipazione posta a suo carico.

6. Qualora al momento dell'inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado autonomamente di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico o di gestire i pagamenti della quota di compartecipazione posta a suo carico ("quota sociale"), il Comune riconosce un intervento economico pari al valore della retta della struttura ospitante. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto

---

(2) Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico, con relativa decorrenza e modalità di versamento. A tal fine, il soggetto chiamato a rappresentare giuridicamente la persona assistita, deve presentare tempestivamente all'Amministrazione i documenti previsti per la verifica della capacità di compartecipazione alla spesa della retta da parte dell'assistito, nonché procedere alla sottoscrizione delle dovute impegnative al versamento, secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.

7. Qualora l'inserimento in struttura residenziale fosse determinato da una necessità di intervento di sostegno nei confronti di un soggetto non certificabile sotto l'aspetto sanitario, attestata da una motivata relazione sociale, si valuterà la compartecipazione alla spesa della retta, anche sulla base di un ISEE ordinario.

## **CAPO II – COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLA RETTA PER SERVIZI RESIDENZIALI**

### **Art. 5 - Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale**

1. La misura massima dell'intervento economico comunale è stabilita come differenza tra il valore della retta della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota di compartecipazione dell'utente, così come di seguito quantificata:

a. il contributo dell'ente è pari alla differenza tra la retta e la quota di compartecipazione dell'utente, corrispondente al valore del proprio ISEE, tenuto conto della disponibilità per le "piccole spese" che si determina come di seguito indicato:

- I. il "margine di autonomia per le piccole spese" si riconosce agli ospiti titolari di reddito per i quali l'Amministrazione Comunale interviene nel pagamento della retta;
- II. l'importo minimo del margine per le piccole spese è di € 110,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.320,00);
- III. l'importo minimo del margine per le piccole spese è di € 150,00 mensili, per dodici mensilità (importo annuo € 1.800,00), per i soggetti disabili adulti certificati ai sensi della Legge 104/92;
- IV. è prevista la possibilità di implementare la quota minima (di € 110,00 e di € 150,00), per situazioni particolari e su proposta congruamente motivata del Servizio Sociale, fino ad un importo massimo di € 250,00 mensili;
- V. è stabilito che il suddetto margine possa essere ridotto della metà qualora l'inserimento in struttura o l'uscita dalla stessa avvengano nel corso della mensilità, determinando un numero di giornate di assenza superiore a 15 gg."

I valori sopra indicati potranno essere aggiornati con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente.

b. a partire da un patrimonio disponibile attualmente stabilito in € 2.500,00, il contributo diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi per i nuclei familiari titolari di un patrimonio disponibile attualmente stabilito in un importo pari o superiore a € 20.000,00 (valore che potrà essere di volta in volta aggiornato con apposito provvedimento dell'organo esecutivo dell'Ente). Ciò vuol dire che i nuclei famigliari con un patrimonio disponibile uguale o superiore a € 20.000,00 saranno tenuti a pagare

l'intera retta. Per patrimonio disponibile si intende la somma del patrimonio mobiliare e del patrimonio immobiliare, con esclusione dell'abitazione principale di residenza solo se utilizzata a tal fine da uno dei componenti il nucleo familiare come anagraficamente costituito almeno 12 mesi prima della data dell'istanza per il contributo di cui trattasi, i cui valori sono desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (in quanto i valori presenti all'interno dell'attestazione ISEE sono aggregati e quindi il dato non consente la differenziazione tra tipologie di proprietà immobiliari).

c. il contributo dell'ente verrà ridotto per un importo corrispondente alla quota di compartecipazione alla spesa a carico dei soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. (fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4) lett. b).

2. Qualora dovessero rilevarsi o subentrare dei redditi del beneficiario della prestazione diversi da quelli inseriti nell'ISEE oggetto di valutazione per l'intervento comunale (per tipologia o/e per valore), gli stessi dovranno essere utilizzati per il pagamento delle rette, fatto salvo il rimborso all'Amministrazione in misura comunque non superiore a quanto dalla stessa anticipato.

3. In caso di ISEE elevati pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), il Comune potrà procedere a specifici accordi con l'utenza in merito agli interventi per il pagamento della retta di cui trattasi.

Resta fermo che il ricavato derivante dall'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, deve essere opportunamente vincolato al pagamento della retta ed al rimborso delle spese preventivamente sostenute dal Comune.

Qualora, a fronte di una illiquidità dell'ISEE, l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della retta da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi eventualmente sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

E' fatto salvo il principio secondo cui la compartecipazione dell'utente, in assenza di patrimonio, non potrà mai essere superiore alla disponibilità reddituale netta.

Ai fini della determinazione della compartecipazione dell'utente, su proposta motivata dell'assistente sociale, al valore dell'ISEE potrà essere sottratta:

a) la quota derivante dalla valutazione del patrimonio immobiliare dato dalla prima casa e relative pertinenze;

b) la quota di reddito non disponibile (per esempio: cessione del quinto, debiti maturati, Irpef, contributi.....)

4. In caso di presenza di figli del beneficiario della prestazione non inclusi nel nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del DPCM 159/2013, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013. La componente non è calcolata:

a) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3 DPCM 159/2013 (disabilità/non autosufficienza);

b) quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

5. Qualora, nel corso della fase istruttoria ovvero dell'intervento, dovessero rilevarsi o subentrare modifiche sostanziali dei redditi di soggetti tenuti al calcolo della componente aggiuntiva, gli interessati hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione al fine della rideterminazione dell'intervento.

6. A fronte di una o più componenti aggiuntive, la quota minima a carico per ciascun figlio verrà determinata proporzionalmente in base all'incidenza della singola componente aggiuntiva sul valore dell'ISEE. Resta inteso che, pur in presenza di una o più componenti aggiuntive, qualora i soggetti tenuti alla compartecipazione alla spesa non dovessero provvedervi, in assenza di soluzioni alternative, l'Amministrazione interverrà economicamente a tutela dell'ospite, fatte salve le azioni di rivalsa e recupero della spesa che dovesse decidere di intraprendere.

### **CAPO III - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI A CARATTERE TEMPORANEO, PER SERVIZI DIURNI E PER SERVIZI RESI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SEMIPROTETTE**

#### **Art. 6 – Interventi**

Gli interventi di contribuzione dell'Amministrazione per il pagamento di rette possono essere rivolti anche a soggetti che necessitano, secondo i criteri sopra meglio precisati, di un inserimento in strutture residenziali a carattere temporaneo o centri diurni o strutture residenziali "semiprotette" (residenzialità non supportata dalla presenza di una assistenza continuativa).

#### **Art. 7 – Misura e limite dell'intervento economico integrativo comunale**

E' prevista una compartecipazione al costo del servizio in funzione della condizione economica determinata in base ad un ISEE ordinario, valido anche per prestazioni di natura socio-sanitaria.

La percentuale di compartecipazione dell'utente è massima (100%) per ISEE uguale o superiore a € 20.000,00; nessuna compartecipazione per ISEE minore o uguale a € 8.000,00; per valori ISEE compresi tra € 8.000,00 e € 20.000,00, la percentuale di compartecipazione viene determinata in maniera direttamente proporzionale.

Restano ferme le eccezioni previste al precedente art. 5, nonché il coinvolgimento dei soggetti tenuti agli alimenti.

Sarà cura della Giunta o del competente organo esecutivo modificare eventualmente i suddetti limiti ISEE e le relative percentuali di compartecipazione.

## **CAPO IV – NORME FINALI**

### **Art. 8 - Riservatezza e trattamento dei dati personali**

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso i preposti uffici comunali, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge (attualmente gli artt. 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali").

### **Art. 9 – Deroghe**

Sulla base di una relazione argomentata del Servizio Sociale, anche in assenza della messa a disposizione delle informazioni riguardanti la condizione economica del richiedente e/o dei soggetti tenuti alla compartecipazione, nel caso di situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta, l'Amministrazione garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti a tutte le persone, fatte salve le eventuali azioni di recupero che si ritenesse di dover avviare.

### **Art. 10 - Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra norma comunale in merito.

### **Art. 11 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016, salvo diversa disposizione.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LISETTO MIRALDA

CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R

DATA FIRMA: 12/09/2019 17:26:01

IMPRONTA: BB05ED09382D652ADFAA853CDF979493AB88663CE24E2C37EB15D1E0D9AA5F00  
AB88663CE24E2C37EB15D1E0D9AA5F003A4ADAC5B0247E6A9A7A7130E25D57CE  
3A4ADAC5B0247E6A9A7A7130E25D57CEDB4D2CEF0B8527A4AA14E6C999FC6250  
DB4D2CEF0B8527A4AA14E6C999FC6250918D6EA65C5E5A7CF158A73BBED02F6E